

Direttore Editoriale: Carlo Pellegrino
Direttore Responsabile: Vittorio Mangione



di Vittorio Mangione

IL PUNTO

Incapacità del corpo docente a portare avanti le rivendicazioni che lo riguardano. Cose malfatte o mancanti nella L. 240/10. Un problema irrisolto ma non certo dimenticato: gli esiti discriminatori della manovra economica.

DELLA SERIE "PREPARIAMOCI E PARTITE"

Non posso che confermare molte delle considerazioni amare espresse nel precedente numero di Università Oggi. Unico sollievo il definitivo sfociare del tormentoso iter del primo intervento legislativo realizzatore di parte degli obiettivi delle Linee Guida governative nella legge n. 240/10. Un cammino, il suo, caratterizzato dalla totale mancanza di dialogo, reso peraltro impossibile sia dal moltiplicarsi delle sigle e delle siglette intervenute a rappresentare non si sa bene quale "popolo" dell'università, che dalla modalità della protesta, di tipo squisitamente politico, gestita, com'è stata, esclusivamente da giovani di parte estremamente politicizzati; protesta divenuta del tutto non funzionale ad alcun tipo di intervento sul provvedimento, se non ... al ritiro del provvedimento e alle dimissioni del Governo!

Registi ed attori del vergognoso ed inutile gran finale, opportunisticamente messo in atto al primo presentarsi della fibrillazione intervenuta all'interno della maggioranza di governo, anche certune sigle sindacali o associazionistiche di studenti, di precari del tipo più svariato, di dottorandi, di tecnici amministrativi, di ricercatori degli enti di ricerca, di ricercatori; monopolizzata la così detta "intersindacale", hanno promosso "presidi" che, nel seguito, si sono rivelati capaci di aggregare solo raggruppamenti della tipologia sopra ricordata, che hanno via via gestito, con una organizzazione eloquente, la protesta in piazza, ripiegandola al solo contesto pseudo studentesco con obiettivi di natura essenzialmente politica. Ognuno di noi sa quanti e quali erano gli "studenti", i professori e gli esponenti politici della propria sede che hanno cercato di dare mostra di sé sul tetto di qualche edificio universitario e sono ben presenti gli slogan delle convocazioni romane appiccicati sui muri delle università: inesistente un qualsiasi riferimento a qualche punto della legge in discussione.

Ancora una volta il corpo docente ha dimostrato la propria incapacità a portare avanti le rivendicazioni che lo riguardano; incapace di apparire, indipendentemente dalle ideologie politiche, in prima linea nella proposizione di una meditata politica universitaria, non ha saputo che seguire a delegare ad altre componenti sociali l'onere della protesta, nascondendosi dietro una massa di appartenenti a centri sociali, precari, iscritti all'università, aventi come unico collante la contestazione di maggioranza e governo.

Segue a pagina 4

Università: indietro tutta?

Si (ri)apre la stagione della riscrittura generalizzata degli statuti, in conformità alla legge 240/10. Più che una "primavera di Praga" si rischia un'involuzione monocratica associata ad uno svuotamento dei poteri dei dipartimenti. È necessario vigilare affinché i dipartimenti che, a seguito della soppressione delle facoltà, assurgono ad un ruolo fondamentale nella vita universitaria, non siano marginalizzati dalla creazione di organismi ristretti dotati di poteri che la legge non prevede, e che gli accordi di programma ministero-università - con o senza la partecipazione delle regioni - non trasferiscano il potere decisionale sostanziale ad organismi sovra universitari ancora più ristretti.

L'articolo 2 (Organi e articolazione interna delle università) della legge 240/10, cosiddetta Gelmini, impone alle Università di provvedere "(...) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della (...) legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo (...)", conformemente ad una serie di "principi e criteri direttivi" che vengono elencati. Se l'inizio della primavera richiama una felice stagione riformista - abortita - della fine del secolo scorso, cioè la "primavera di Praga", tuttavia alcuni dei "principi e criteri direttivi" non possono non suscitare quantomeno serie perplessità. Ad esempio, l'articolo 2 comma 1 lettera b prevede l'"attribuzione al rettore (...) delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche (...)". Infatti, solo pensare che il rettore possa coordinare tutte le attività scientifiche e tutte le attività didattiche, è cosa quanto meno singolare per chi conosce e vive la realtà universitaria. Approccio certamente possibile, e certamente necessario, laddove si sostituissero alle parole rettore quelle di amministratore delegato, a quelle di attività scientifiche e didattiche quelle di attività produttive e commerciali e, di conseguenza, a quella di università quella di fabbrica o industria che dir si voglia. Con buona pace di chi, da anni, parla della docenza universitaria in termini di lavoratori della conoscenza!

La redazione dello Statuto, in prima applicazione (articolo 2 comma 5), "(...) è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. (...)". Si coglie qui un'importante differenza dalla precedente stagione

di riscrittura corale degli statuti universitari, quella innesca dalla legge 168/89 cosiddetta dell'autonomia universitaria, che demandava questo compito al senato accademico

- allora composto dai soli presidi di facoltà - integrato da una folla rappresentanza eletta delle componenti universitarie. Cioè a quella procedura che selezionava dal basso democraticamente - mediante elezione - la frazione maggioritaria dell'organo "costituente" si ricorre oggi ad una procedura d'investitura dall'alto - mediante designazione - dell'intera rappresentanza del personale docente e tecnico amministrativo! Chi visse la precedente stagione costituente universitaria, ricorda il clima che precedette ed accompagnò la redazione degli statuti e come questo clima, nonché il meccanismo democratico di scelta di propri rappresentanti nel senato accademico integrato, rese possibile attaccare e iniziare a sgretolare i vari meccanismi di apartheid che caratterizzavano l'università. Se oggi, ad esempio, è normale che un presidente di CCS sia un professore - senz'altra denominazione - lo si deve proprio a quella stagione!

Si dirà che non avendo alcuna università ancora prodotto un nuovo statuto secondo quanto previsto dalla nuova normativa non si può esprimere alcun giudizio. Vero. Tuttavia si può - anzi si deve - richiamare l'attenzione e la vigilanza su alcune questioni. L'articolo 2 comma 1 lettera a, tra i nuovi organi non prevede affatto le facoltà e, di conseguenza, a questa semplificazione va associata, articolo 2 comma 2 lettera a, la "(...) contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie (...)".

Alberto Inoronato

Segue a pagina 5

E' possibile una riforma dell'università senza una riforma dell'amministrazione?

Alla fine dello scorso anno la riforma Gelmini è divenuta legge (240/2010); perché sia realmente applicabile sarà però necessario adottare almeno 48-49 provvedimenti tra Decreti Legislativi, Decreti Ministeriali, Regolamenti e Decreti di natura non regolamentare. Di questi solo 18-19 sono di competenza delle Università. Quello che preoccupa è proprio la mole di provvedimenti che vengono rimandati. Le leggi del nostro paese sono piene di provvedimenti attuativi mai promulgati; si veda ad esempio la stessa legge 230/2005 (Legge Moratti).

Non discuteremo qui di ciò che vi è di positivo o di negativo in questa legge; altri lo hanno fatto e lo faranno. Voglio solo evidenziare alcuni punti critici, funzionali alle considerazioni che vengono espresse nel mio intervento:

1) L'aumento spropositato di norme e quindi del peso della burocrazia nella vita delle Università;

2) Il mantenimento dell'equivoco di una autonomia parziale in cui le Università sono apparentemente autonome ma di fatto soggette ad indirizzi emanati dall'autorità centrale (MIUR) a loro volta dipendenti, per le parti di maggior peso, dalle decisioni del Ministero dell'Economia.

3) Il merito come fondamento della vita dell'Università. Un principio questo sbandierato come innovativo ma basato su criteri discutibili e senza oneri per lo Stato (le solite nozze con i fichi secchi).

Fatta questa premessa, immaginiamo pure che questa riforma venga compiuta nella sua interezza e ci chiediamo se gli obiettivi di una Università meritocratica e di qualità possono essere perseguiti.

Nell'Università coesistono due componenti normativamente differenziate (non consi-

derando tutte le figure precarie): da una parte il corpo docente non contrattualizzato; dall'altra il personale tecnico amministrativo assoggettato ad una contrattazione nazionale ed alle logiche del pubblico impiego. Una caratteristica questa che differenzia la Università da qualsiasi altra struttura del nostro paese e che pone problemi a mio avviso rilevanti e non considerati nella legge approvata.

L'Università è sempre stata la sede della ricerca e della didattica; alla qualità della ricerca è sempre stata connessa una didattica di prestigio. Sono queste le basi di una sana competitività tra le varie sedi e del prestigio nazionale ed internazionale che dovrebbe costituire l'obiettivo da perseguire e che come sindacato auspichiamo. Immaginare Università della ricerca ed Università della Didattica è un non senso; è un processo di "liceizzazione" delle Università che ha la sua mani-

festazione più evidente nella proliferazione delle sedi, frutto dell'accordo nefasto tra rappresentanti politici locali e Rettori. Assistiamo così all'assurdo di sedi in ogni provincia ("l'università sotto casa" come è stata definita da qualcuno); sedi che nulla hanno a che vedere con l'Università che auspichiamo, sedi in cui non si fa ricerca ma solo didattica.

Per raggiungere gli obiettivi che abbiamo indicato come base dell'università che vorremmo e per i quali come sindacato dobbiamo continuare a combattere, è necessario che tutte le componenti del mondo universitario operino all'unisono. Così non è sempre stato e così non è. L'apparato amministrativo ha sempre più assunto le prerogative di corpo separato molto spesso operante in maniera discordante dalle finalità di cui sopra, non supportando sufficientemente e con competenza le iniziative e l'operato del corpo docente.

Domenico Schiavone

Segue a pagina 5

Quousque tandem ministerio fungemur?

di Paolo Manzini

Riforma delle pensioni: dal prossimo anno andrà in pensione solamente chi ha capito come si fa (Luttazzi) da: <http://www.frasi.net/frasi/cerca.asp?search=pensione>.

Non è vero del tutto, ma mi è sembrata una battuta divertente, e solo il Signore sa quanto bisogno ci sia oggi di tirarsi su il morale; in realtà in Università c'è chi viene messo in pensione, vorrebbe continuare, ne ha il diritto legale, ne ha la convenienza o così presume, ma....

Visto che ultimamente si sono moltiplicate le telefonate ed e-mail di colleghi che chiedono lumi,

anche a seguito di notizie apprese in ambienti, evidentemente, non ben informati, non è male (ri) fare ancora una volta una sintetica tabellina promemoria, aggiornata ad oggi 14 marzo 2011, delle età di collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età dei Docenti universitari (Professori, Ricercatori ed assimilati). Ovviamente quanto compare in altri scritti più datati, se è diverso da quanto scrivo oggi, non è più valido, per sopravvenute modifiche della normativa.

Ricordo, comunque, che il fatidico momento è al termine dell'anno accademico in cui si compie l'età suddetta.

Segue a pagina 3

All'interno...

CONSIGLIO CENTRALE CIPUR
Firenze, 10-11 febbraio 2011

A pag. 2

Chi conosce la riforma Gelmini?
di Luigi Carobene

A pag. 3

UNIVERSITÀ ED UNITÀ D'ITALIA
(gente d'altri tempi)

di Pasquale Santè

A pag. 4

CONTENZIOSI DI NATURA
COSTITUZIONALE SUL BLOCCO
TRIENNALE DEGLI SCATTI

di Vittorio Mangione

A pag. 5

TRIBUNA
SUI CONCORSI

di Leonardo Bosi

A pag. 7

CONSIGLIO CENTRALE CIPUR

10-11 febbraio 2011 Hotel Croce di Malta - Firenze

Relazione del Presidente Nazionale

Cari amici,

lo stato di amarezza che pervadeva la mia relazione del settembre scorso non si è esaurito, nonostante il sollievo in ogni caso intervenuto grazie al completamento dell'iter del primo intervento legislativo realizzatore di parte degli obiettivi delle Linee Guida governative. Cammino reso insopportabile dalla totale mancanza di dialogo, reso peraltro impossibile sia dal moltiplicarsi delle sigle e delle siglette intervenute a rappresentare non si sa bene quale "popolo" dell'università che dalle modalità della protesta, divenuta non funzionale alle variazioni proposte, bensì di tipo squisitamente politico, gestita, com'è stata, esclusivamente da giovani di parte estremamente politicizzati.

Registi ed attori del vergognoso ed inutile gran finale, opportunisticamente messo in atto al primo presentarsi della fibrillazione intervenuta all'interno della maggioranza di governo, anche certe sigle sindacali o associazionistiche di studenti, di precari del tipo più svariato, di dottorandi, di tecnici amministrativi, di ricercatori degli enti di ricerca, di ricercatori; monopolizzata la così detta "Intersindacale", hanno promosso "presidi" che, nel seguito, si sono rivelati capaci di aggregare solo raggruppamenti delle tipologie sopra ricordate, e che hanno via via gestito, con una organizzazione eloquente, la protesta in piazza, ripiegandola al solo contesto pseudo studentesco con obiettivi di natura essenzialmente politica. Ognuno di noi sa quanti e quali erano gli "studenti", i professori e gli esponenti politici della propria sede che hanno cercato di dare mostra di sé sul tetto di qualche edificio universitario e sono ben presenti gli slogan delle convocazioni romane appiccicati sui muri delle università: inesistente un qualsiasi riferimento a qualche punto della legge in discussione.

Ancora una volta il corpo docente si è dimostrato incapace a portare avanti le proprie rivendicazioni apparendo in prima linea ed indipendente dalle ideologie politiche, scoprendo dietro una massa di appartenenti a centri sociali, precari, iscritti all'università, aventi come unico collante la protesta contro una tipologia di maggioranza e di governo, del tutto dimenticandosi anche di evidenziare quantomeno un generico "no" a tutto il provvedimento in itinere, e dando bella mostra di sé in azioni, anche violente, prive di proposte sui provvedimenti contestati e che solo marginalmente avevano qualcosa a che vedere la questione studentesca.

Il danno di immagine per la docenza è, a mio avviso, risultato rovinoso e verrà a lungo pagato dalla medesima.

La azione del CIPUR L. n. 240/2010 (Legge Gelmini)

Alle iniziative ed ai documenti prodotti ricordati nel C.C. di settembre ed in attuazione della linea approvata nel corso del C.C. medesimo, nell'affermare l'ineludibilità del processo di riconfigurazione del Sistema Universitario Nazionale, sono seguiti comunicati ed incontri, in particolare con la Commissione VII della Camera oltre che con vari parlamentari; il n. 62 di Università Oggi ha finalmente visto la luce. Il pensiero e le proposte del CIPUR sono stati ampiamente divulgati ed illustrati.

Alcuni risultati, di gerarchia decisamente inferiore alle architetture globali da noi proposte e che a livello di Camera non erano più riproponibili in termini operativi tenuto conto dell'articolato uscito dal Senato che aveva visto principale artefice delle varie brutture in esso contenute il Senatore Valditaro, sono stati ottenuti grazie alla sensibilità ed alla intelligenza della relatrice On. Paola Frassinetti (contenuta nell'emendamento 25.29 dell'On. Frassinetti) e della paziente azione del Vice Presidente Paolo Manzini.

In particolare possiamo rivendicare la eliminazione, fra i commi dell'art. 1 della L. 230/05 abrogati nel testo del Senato, del comma 17: la sua non presenza nel testo finale della L. n. 240/11 così come varata dalla VII Commissione, consente agli associati di optare per la legge ricordata e di restare in servizio fino alla fine dell'a.a. di compimento del 70.mo anno; rammento che l'alternativa era, e resta per chi non opta, terminare la propria opera al 65.mo anno! Altre indicazioni accolte sono consultabili, come ben sapete, sul nostro sito.

Nell'altro ha trovato accoglimento; solo per elencare qualcuno dei punti su cui torneremo per vedere il da farsi: restano le fasce, restano le due liste abilitative, non è stata introdotta la richiesta, in subordine, propedeuticità fra le medesime; brillano per la loro assenza le tanto richieste e doverose norme transitorie; resta la drastica e pericolosa eliminazione del Collegio Nazionale di Disciplina, sostituito da improbabili organi locali, in mano a Rettori e C. di A.

La parte relativa alla "Governance" è certamente innovativa e nel complesso più accettabile (salvo, "fatta la legge trovato l'inganno"). Eccessivi i poteri del Rettore e forse, se non interverrà un attento lavoro di omogeneizzazione minimale degli Statuti da parte del Ministero, rischi vistosi di fare rientrare dalla finestra quanto sembrerebbe rimasto fuori dalla porta. Vedremo cosa accadrà con la individuazione e regolamentazione dei Dipartimenti e delle "strutture di 2° livello".

La decretazione applicativa

Come è a tutti noto, la applicazione della norma approvata dipende, come già accaduto per la L. n. 230/05, dalla emanazione di svariati Decreti attuativi delle deleghe previste. Alcuni potranno essere semplici decreti ministeriali. La maggior parte saranno di natura regolamentare e quindi dovranno assumere la forma di Decreti Legislativi. Al di là della capacità o meno di questo Esecutivo di realizzare i dovuti interventi, importante sarà l'impegno da mettere in atto per ottenere, sull'immediato e nel prossimo futuro, decreti attuativi nel limite del possibile correttivi o quantomeno realizzati per una applicazione ottimale di quanto previsto dalle norme. Anche in questa fase si correrà il rischio di avere una serie discordante di richieste con il risultato di vedere decretazioni che prescindono da indicazioni e proposte ragionevoli e migliorative.

Con riferimento agli Statuti, a livello locale occorre garantire la presenza del CIPUR negli organi previsti per la loro stesura al fine di evitare le solite monopolizzazioni inneggianti ad una generica e sterile "democraticità" dei contenuti e dei disposti da realizzare: occorrerà fare proposte precise e concrete nei punti opportuni degli Statuti e richiedere le giuste e funzionali composizioni per i vari organi di governo previsti, opponendosi fortemente ad indicazioni finalizzate solo al mantenimento dello status quo. Questo è il pericolo più grave che l'università corre.

In carpetta ognuno di voi ha uno schema degli adempimenti

di vario tipo che l'applicazione della L. n. 240/10 prevede: ciò che entra subito in vigore, quanto è differito con i relativi tempi, ciò che deve essere oggetto dei vari tipi di decreti delegati; gli adempimenti delle università e quelli previsti da parte di, uno o più, altri organi o istituzioni (una copia vi è stata inviata per via telematica. Una variante derivata, rivista e riorganizzata con criteri diversi da Paolo Manzini è a vostra disposizione).

In particolare è già in avanzato itinere il DPR, che è stato oggetto di approvazione recente da parte del Consiglio dei Ministri, che regola le liste di abilitazione nazionale; lo schema di decreto sarà sottoposto ai pareri di CUN (non obbligatorio ma ritenuto opportuno dal Ministro) e CRUI (richiesto dalla L. n. 240/10). Circola uno "SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI" che è di origine incerta. Anche di tale documento avete a disposizione, per quel che può valere, una copia.

Il blocco degli automatismi retributivi

Abbiamo dovuto subire una manovra economica durissima ed in alcune sue parti iniqua e particolarmente vessatoria per la docenza universitaria. Siamo intervenuti in tutti i modi possibili non per evitare alla docenza i sacrifici richiesti al Paese ed al pubblico impiego in particolare, ma per non subire trattamenti discriminatori.

Purtroppo non ci resta che continuare a denunciare l'ingiusta mancanza di criteri di equità nei provvedimenti di blocco degli automatismi per il pubblico impiego non contrattualizzato (contenuti nel D.L. n. 78/2010 convertito con la L. n. 122/2010) che escludono i soli docenti universitari dalla ricostruzione del livello retributivo a valle del triennio di blocco, garantita invece all'assai più remunerato "personale di cui alla legge n. 27/1981" (magistrati, avvocati dell'Avvocatura dello Stato, ambasciatori etc.).

Proseguiamo nel sollecitare espliciti interventi atti ad eliminare la disparità di trattamento fra la docenza universitaria e magistratura ed avvocatura.

Alcuni dei punti dolenti

Intrattiamoci brevemente su alcuni dei punti della nuova norma che non sono da ritenersi né utili all'università e né coerenti con alcuni degli obiettivi conclamati nelle linee guida e dal CIPUR da sempre perseguiti, o che del tutto non sono stati minimamente recepiti. Ad alcuni di essi ho già accennato; il riprenderli con un poco di dettaglio però si impone, tenuto conto che siamo chiamati a decidere la nostra linea e, al suo interno, ciò che di già concludiamo vada mantenuto e di nuovo vada invece inserito, e con le relative priorità. Ciò anche se è difficile sapere, stante il clima politico che sembra non variare minimamente a livello di reciproca bellicosità fra le parti e che del tutto si avvita in uno scontro istituzionale assai grave e pericoloso per le istituzioni democratiche medesime, fino a che punto la L. 240/10 potrà essere applicata e se avrà maggior fortuna ed efficacia della legge Moratti!

Le fasce e la meritocrazia

Abbiamo più volte sostenuto che il nuovo meccanismo di reclutamento e di progressione approvato non va verso gli obiettivi meritocratici conclamati; anche se riprendendo, cambiamone il nome, le "idoneità nazionali" della L. 230/05, evita quantomeno lo schizoide e per definizione nepotistico meccanismo attuale con le miriadi di commissioni che esso richiede.

Non sono bastati trent'anni di sperimentazione per una serena presa d'atto dell'inutilità scientifico-didattica delle due fasce dei professori (derivazioni delle vecchie funzioni di aiuto e primario del mondo ospedaliero), oltre che del danno apportato al Sistema dal convivere dei riproposti meccanismi, stagni fra loro, di reclutamento e di inquadramento in ruolo.

Il CIPUR ha proposto e, ritengo, debba continuare a porre come obiettivo, un modello di stato giuridico basato sulla sola meritocrazia. Un'unica lista abilitativa ed un'unica progressione per i professori universitari, suddivisa in classi stipendiali, percorribili solo a seguito di verifiche sull'attività del professore. Il riconoscimento di carriera del livello scientifico raggiunto da uno studioso non sia subordinato alle disponibilità economiche: le due cose vanno coniugate con una programmazione che regolamenti, se del caso, l'attivazione del trattamento economico della classe cui lo studioso ha diritto.

In subordine è da ritenersi opportuno continuare a chiedere come obiettivo e di norma si preveda una ESPlicita PROPEDEUTICITÀ FRA LE DUE LISTE ABILITATIVE: salvo indiscutibili eccellenze. In tal modo anche i professori universitari (figli e figlie di papà, o i soggetti di "affettuose amicizie" compresi) partirebbero, come tutti, dal primo gradino.

Età di pensionamento

La nuova norma evita di entrare nel merito di tale questione. Come ho ricordato, quantomeno la non abrogazione del comma 17 PER ORA lascia le cose come stavano immediatamente prima della L. 240/10: l'età di pensionamento è per gli ordinari il 70.mo anno; per gli associati il 65.mo, salvo esplicita opzione per il regime di cui alla L. 230/05 che li porta al 70.mo anno (se disponibili ad opporsi legalmente ai rettori che la fissano al 68.mo); per i ricercatori 65.mo anno (salvo raggiungimento dei 40 anni contributivi, ammesso che tale interpretazione sia loro applicabile).

Occorre intervenire per onorare quanto indicato nella L. 230/05: tutti i professori devono andare in quiescenza al 70.mo anno di età; ciò va esplicitato in un qualche decreto legislativo pena il pericolo che da un giorno all'altro o che in qualche decreto delegato medesimo, si affermi la abrogazione del comma 17 dell'art. 1 della L. 230/05 o il comma 19 della medesima legge che consente l'opzione. Rammento che, p. e., quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 8 e che il Governo dovrebbe realizzare (decreti legislativi) entro sei mesi (e che riguarda la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della Legge e rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della

Legge), potrebbe tranquillamente portare ad esplicite variazioni dell'età di pensionamento; in ogni caso, come è noto, una qualsiasi legge ordinaria è in grado di modificare (p.e. abrogando il comma 17 della 230/05 o introducendo esplicitamente altre variazioni) lo stato giuridico della docenza.

Mancanza di norme transitorie; blocco delle progressioni

Manca un minimo di norme transitorie che siano finalizzate, appunto, a riaccordare il "vecchio" con il "nuovo". Abbiamo già evidenziato ciò chiedendole esplicitamente, quantomeno anche per ovattare l'implicito eccesso di presunzione presente in un provvedimento che intende presentarsi come ampio intervento di sistema e che come tale avrebbe dovuto contenere un esplicito ed articolato raccordo con quanto andava a riconfigurare.

Tale voluta carenza è ancora una volta finalizzata alla volontà di indiscriminato "sfrondo" della docenza, in tale contesto favorito dall'effettivo blocco di ogni possibile progressione, oltre che di configurazione di un tipo di università che mal si ricorda con i principi enunciati. Vistosa la contraddizione con l'abusato e solo di facciata riferimento a meccanismi meritocratici: si premia, senza alcuna volontà di verifica, chi è nella fascia apicale (ineluttabilmente, stanti le premesse di malcostume, nepotismo e sprechi ossessivamente riproposte dai media, la più discutibile come competenze e moralità oltre che di dirette responsabilità dello "status quo"); si punisce e non si fa progredire chi, ligio alla norma, si sottopone a tutte le verifiche del caso per potere procedere in virtù del proprio merito e che, nel transitorio e nella stragrande maggioranza dei casi, è vittima dei malfunzionamenti denunciati.

Pur prendendo atto del non raggiungimento della progressione unica e del mantenimento delle fasce, nella visione CIPUR, che penso non possa non essere ribadita, **chi è già di ruolo e perviene ad una delle abilitazioni non può non essere inquadrato nella fascia cui ha diritto per valore scientifico comprovato.** Come già detto, al più le problematiche economiche potranno influire sui tempi del reale adeguamento retributivo in un contesto regolamentare e programmatico opportuno. La emanazione dei decreti previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 8 e che il Governo dovreb-

ANCORA UNA VOLTA ALL'ATTENZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

È quasi certezza, sig. Presidente, che i comunicati del CIPUR non filtrino fino a lei.

Come già osservato al numero precedente di Università Oggi, è da ritenersi infatti poco credibile che molte delle ragionevoli e ponderate proposte della Associazione, sia a proposito del DDL sull'università ora divenuto L. n. 240/10 che delle determinazioni della manovra riguardanti il pubblico impiego (e quindi anche l'università e la docenza universitaria in particolare), se portate a sua conoscenza, non fossero prese in alcuna considerazione.

Il CIPUR non ha mai messo in dubbio il contributo che anche il Sistema Universitario e la docenza devono dare ai problemi del Paese, oltre che l'opportunità di un loro adeguato riassetto; ma la concomitanza dei due momenti, unita alle determinazioni preventive riguardanti l'università, particolarmente gravose e già in atto, avrebbe dovuto indurre a coniugarli avendo di mira la equità degli interventi.

Ci permetta allora, sig. Presidente, di insistere nel richiedere, quantomeno, un suo diretto interessamento finalizzato ad eliminare la discriminante (e scarsamente significativa nel contesto della manovra) disparità di trattamento introdotta, dopo il triennio di blocco previsto per il pubblico impiego non contrattualizzato, fra docenza universitaria (specie quella giovane) e Magistratura ed Avvocatura dello Stato.

be realizzare (decreti legislativi) entro sei mesi potrebbero essere un adeguato contenitore per meccanismi di tale tipo.

Suppressione del Collegio di disciplina

Non si può non evidenziare formalmente tale evento, anche perché, pur preso da noi in considerazione nel corso dell'iter della legge, occorre ora decidere se la relativa problematica sorta con l'approvazione della legge Gelmini debba portare ad una presa di posizione ufficiale. Il Collegio di Disciplina (nazionale) è sostituito con omonimi organi locali da istituirsi in contemporanea agli Statuti. Dobbiamo questo colossale errore al tipo assai particolare di frequentazioni e alla scarsa informazione sull'andamento dei procedimenti disciplinari che caratterizza il relatore della legge nel suo percorso al Senato; la motivazione starebbe in un presunto buonismo del passato Organo.

La realtà, più volte resa pubblica dal Collegio tramite il CUN e personalmente più volte esposta, è l'uso discriminante che i rettori fanno della loro facoltà di deferimento al Collegio, la parzialità delle istruttorie portate avanti non secondo quanto previsto dalle norme, le innumerevoli preclusioni che l'Organo è obbligato a sancire, nonostante la evidente colpevolezza dell'incolpato, per i tempi di istruttoria non rispettati (consapevolmente o meno) dai rettori medesimi.

Quanto ora è previsto toglie ogni garanzia di "terzialità", crea una pleora di pseudo-tribunali che non avendo un momento gerarchico di appello (che sarebbe dovuto per lo meno essere l'attuale Collegio), darà luogo ad un contenzioso amministrativo immane: proprio quello di cui il Sistema ha bisogno! Il CIPUR dovrà continuare a porre la questione, quantomeno per la creazione di un Organo nazionale di appello.

Lo strapotere dei rettori

A questo proposito, oltre alla localizzazione periferica dei collegi disciplinari, che di fatto vanno in mano ai Rettori, non è stato esplicitata nella norma l'unica possibile limitazione al loro strapotere: la loro responsabilizzazione personale per i momenti amministrativi intervenuti nel corso del loro mandato. Oltre a ciò, pur non essendo stata prevista la loro presidenza nel C. di A., la medesima non è stata esclusa, come da noi richiesto, ma è stata lasciata agli Statuti; facile immaginare come andrà a finire.

Ritengo che con riferimento a questo tema si dovrebbe portare avanti, con evidente difficoltà, una adeguata azione correttiva nei sei mesi a venire e nelle varie sedi; ammesso, ovviamente, che quanto previsto dalla norma possa attuarsi.

L'eliminazione del Collegio di Disciplina diminuisce ancora di più la funzione del CUN. L'auspicio è che la CRUI non prevalga definitivamente a livello di rappresentanza del Sistema, così come da vari anni cerca di fare. Indubbio che l'aiuto del solito Valditaro ha anche qui contribuito a rafforzare oltre misura i poteri rettorali.

In ogni caso il CIPUR dovrà decidere che posizione assumere e che proposte fare sulla configurazione dell'Organo e della funzione e dei poteri che devono caratterizzarlo.

COSAU

Ho denunciato nello scorso C.C., e ho riproposto in apertura del supplizio cui vi sto sottoponendo, come la scarsa coincidenza degli obiettivi e delle soluzioni proposti da un numero eccessivo di sigle, spesso non rappresentatrici della docenza, abbia a mio avviso contribuito a rendere poco ascoltata una richiesta proveniente dal mondo universitario e della docenza in particolare che di fatto per i possibili interlocutori risultava... inesistente. Anche i tentativi della così detta "intersindacale" erano naufragati per la pochezza dei temi condivisi, per la quasi completa assenza di considerazione dei problemi della docenza, oltre che per l'abuso da parte della CGIL e dei suoi satelliti di fare figurare negli incontri ottenuti le proprie visioni, sempre pesantemente ideologizzate, e non quelle concordate.

Rammento che abbiamo del tutto dovuto subire il veto sulla possibilità di fare riferimenti espliciti alla magistratura, a proposito delle vistose discriminazioni che si andavano configurando nei nostri riguardi nel contesto del pubblico impiego non contrattualizzato, nel corso della azione posta in atto per cercare di limitare il danno che i provvedimenti in itinere comportavano per la docenza. In definitiva l'azione forte che si sarebbe dovuta effettuare per cercare quantomeno di avere un trattamento uniforme nel contesto del pubblico impiego a noi proprio, è stata resa impossibile per la non volontà di trattare in termini decisi e proporzionati ai tempi ed ai modi del provvedimento economico che incombeva il trattamento discriminante che riguardava la docenza!

A valle di ciò il CIPUR aveva interrotto la sua partecipazione a tali incontri ed aveva cercato di realizzare, un coagulo di sigle con le quali poter portare avanti le problematiche della docenza specie quando le determinazioni in essere sono prevalentemente interessanti tali tematiche!

A tale iniziativa, partita con una prima riunione realizzata dal P.N. del CIPUR il 14 luglio, sorprendentemente non aveva aderito l'USPUR. Gli incontri sono continuati e CIPUR, CNU, CNRU, ADU, CSA (della CISAL) hanno dato vita al "coagulo auspicato" istituendo il COSAU ("Coordinamento Organizzazioni e Sindacati Autonomi dell'Università") con lo scopo dichiarato di creare un fronte compatto ed unitario grazie al quale presentarsi ad "intersindacali" ed a istituzioni. Siamo ai primi passi; vedremo se ne sarà valsa la pena.

Alcuni giorni fa sono stato raggiunto da una telefonata del responsabile Giuseppe Chisari dello SNALS Docenti Universitari che chiedeva, con il benepiacito di Marco Nigi, la mia disponibilità, che ovviamente ho dato, ad accettarlo nel COSAU. È poi pervenuta una comunicazione scritta che chiede formalmente di aderire (la avete in carpetta). Di ciò si parlerà il 14 c.m. nell'incontro della Giunta esecutiva del COSAU.

UNIVERSITÀ OGGI n. 63

È ora che UNIVERSITÀ OGGI riprenda ad uscire con la periodicità che la dovrebbe caratterizzare. Va quindi messo subito in cantiere il n. 63.

Ritengo che il C.C. debba esprimersi sui molti temi, già sviscerati o nascenti, e che ognuno di noi debba prendersi l'impegno a fornire propri personali contributi.

Quanto ho ritenuto di manifestare, non certo esaurientemente vista la vastità delle problematiche e la grande delicatezza degli interventi da mettere in atto, va inteso nel contesto in cui ora si trova l'università e, si fa per dire, in cui opera il suo variegato "popolo". Ognuno sembra tirare l'acqua al proprio mulino; visto il gran numero di mulini, nessuno di essi funziona bene e tutto il sistema è in crisi permanente e sempre meno in grado di reagire correttamente anche alle eventuali cure (esse stesse non ottimali tenuto conto dell'atteggiamento degli operatori e dello stato del Sistema e su cui intenderebbero intervenire).

Prego, pertanto, di accogliere con benevolenza quanto vi ho indirizzato, nella speranza che i pochi spunti utili vengano presi in considerazione, gli eccessi vengano sorvoltati, i punti di disaccordo chiariti e opportunamente e concordemente variati.

Termine comunicandovi che la Sede CIPUR dell'Università di Milano ha come nuovo Presidente, ringraziando il presidente storico, il caro Pinelli, a nome di tutti voi per la lunga militanza oltre che per i preziosi apporti dati al CIPUR, il prof. Mario Falchi; a lui i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Chi conosce la riforma Gelmini?

Premessa critica

Ho ascoltato alla radio e alla Tv interviste o dibattiti sulla riforma universitaria, ho letto sui quotidiani articoli di giornalisti presunti conoscitori delle faccende universitarie, ho guardato numerose mail arrivate sul mio computer, ho seguito le fasi del movimento di protesta di studenti e ricercatori contro la "riforma Gelmini". Pareri opposti, giudizi positivi e negativi, elenchi scarni e incompleti di malfunzionamenti o di rimedi. Sono convinto che il cittadino, anche quello desideroso di capire, anche quello che ha seguito dibattiti o letto articoli, non ne sappia molto più di prima di come funzioni l'università e di quali siano le cose che vanno bene e quelle che non vanno; sono convinto, cioè, che non abbia gli elementi per dire se la riforma è giusta o meno. Probabilmente darà un giudizio in base alla sua fede politica.

Eppure l'argomento università dovrebbe interessare tutti, perché l'*Università Pubblica* è di tutti: bianchi, neri e rossi. L'Università e la Scuola - come ho scritto tempo fa in un articolo - sono "le radici dell'albero". Le radici della cultura, della società e dell'economia di un paese. L'università perciò deve funzionare per tutti e una buona riforma dovrebbe essere approvata da tutti. E una riforma, per essere buona, deve rendere l'università efficiente e libera da condizionamenti politici ed economici. L'università, infatti, è la sede primaria della didattica e della ricerca, libera didattica e libera ricerca. Libertà di didattica per evitare il condizionamento politico (come ad esempio nei paesi non democratici), ma anche il condizionamento dei "poteri forti" (Rettori, Confindustria, ecc.). Libertà didattica per evitare la "liceizzazione" dell'insegnamento; libertà d'insegnamento per il progresso continuo della conoscenza legata alla libertà di ricerca.

Se la ricerca viene fortemente penalizzata come in questi ultimi 10-15 anni, l'insegnamento diventa statico, non progredisce e il docente finirà col dire sempre le stesse cose. Lo stesso risultato si ottiene limitando la libertà di ricerca non solo con la carenza di fondi, ma anche con l'ottuso privilegio di pochi nella gestione dei fondi. *Tutti i docenti universitari devono fare ricerca!*

Un ulteriore pericolo (come avverte A. Inconronato in *Università Oggi*, n. 62) è il conformismo scientifico. Questa tendenza "è tutt'altro che teorica anche a causa della deriva del processo di valutazione, che fa ricorso all'utilizzo di indicatori numerici pseudo-oggettivi tra i quali gli indicatori bibliometrici, che confondono la contabilizzazione con la valutazione. A causa di questa aberrazione concettuale, come è già stato denunciato, fare scoperte non sarà più il principale obiettivo di uno scienziato costretto, invece, a fare lavori scientifici in forma sempre maggiore cercando di far pubblicare i risultati su riviste ad alto fattore d'impatto".

La riforma Gelmini migliora l'Università?

Entrare in merito agli articoli della riforma e ai commenti alla riforma è un'impresa ardua e lunga. Pertanto mi limito a riassumere alcune delle critiche più ricorrenti.

1) La legge restringe autonomia e democrazia nelle università pubbliche, rafforzando il potere dei "baroni accademici" e la soggezione ai poteri forti esterni.

2) Si rafforza il potere dei Rettori e dei Consigli di Amministrazione, nei quali entrano membri esterni, mentre s'indebolisce il potere del Senato Accademico.

3) Per attuare la riforma del sistema universitario previsto dalla legge Gelmini sarà necessario adottare almeno n. 45 provvedimenti tra Decreti legislativi, Decreti Ministeriali, Regolamenti e Decreti di natura non regolamentare e dovranno essere riformati gli Statuti universitari.

4) Diminuiscono i fondi ordinari e i fondi della ricerca PRIN; ciò taglia la ricerca di base e favorisce solo determinate ricerche.

5) I concorsi gestiti da Commissioni composte solamente da professori ordinari non garantiscono la vittoria dei migliori, ma si prestano, più di prima, ai giochi e allo scambio di favori. (*Commento personale*: una Commissione composta da ordinari, associati e ricercatori darebbe maggiori garanzie).

6) L'assunzione dei professori mediante "l'abilitazione scientifica nazionale" e la successiva "chiamata" da parte delle Università favorisce il trucco di chiamare chi si vuole (ma non obbligatoriamente il migliore), una volta bandito il posto.

7) Con la riforma Ricercatori e Associati diventano più deboli.

8) La carriera dei giovani nell'Università viene rallentata e mortificata.

9) L'università pubblica si ridimensiona e quella privata si avvantaggia.

10) Viene proposto un macchinoso sistema di valutazione, tutto da verificare.

11) L'introduzione di rigorose verifiche del merito nell'università pubblica non avviene in quella privata.

12) Non si garantiscono miglioramenti strutturali, ammodernamento dei laboratori,

delle biblioteche e dei musei, modernizzazione delle aule.

13) Si invoca la qualità delle persone basata sulla ricerca, ma ci si dimentica della qualità della didattica.

Non commento le voci sopra elencate, riprese da articoli di sindacati, di docenti, di enti di ricerca. Mi limito a esprimere qualche parere personale che nasce da 40 anni trascorsi in quattro università differenti.

Qualche giornalista poco informato o in malafede ha scritto che nella riforma Gelmini ci sono molte cose buone, ad esempio la riduzione del numero delle Università, dei corsi di laurea o degli insegnamenti. Può darsi, ma ciò non giustifica un giudizio positivo.

Io posso ridipingere la mia vecchia auto, cambiare i paraurti ammaccati, pulirla dentro e fuori, ma rimarrà sempre una vecchia auto.

Così l'università: non migliora se non si va ad eliminare la causa o le cause del malessere, del disagio e del malfunzionamento.

Io vedo due cause principali, una esterna ed una interna.

Quella esterna è la carenza sempre maggiore dei fondi ordinari e di quelli dedicati alla ricerca. Lo Stato italiano investe sempre meno nell'Istruzione.

Quella interna è la divisione della docenza in tre fasce: ordinari, associati e ricercatori. Un organo non può funzionare bene se a muoverlo ci sono tre componenti che fanno la stessa cosa (ovvero didattica e ricerca), ma che hanno poteri e stipendi diversi.

Ricordo che i corsi non vengono ripartiti tra ordinari, associati e ricercatori in base alla loro importanza e difficoltà. Faccio presente, inoltre, che ci sono ricercatori che tengono 4 corsi e ordinari che ne tengono uno solo.

Provate ad immaginare una Scuola che abbia insegnanti suddivisi in ordinari, associati e ricercatori. A chi di questi mandereste i vostri figli? La scuola funzionerebbe meglio?

Provate, infine, ad immaginare un Parlamento che abbia deputati divisi in ordinari, associati e ricercatori!

Se permane la divisione della docenza in fasce, non basteranno 10 riforme Gelmini per migliorarla!

Anche ammesso (ma non concesso) che sia giusta e utile la distinzione attuale (ancor più accentuata con la riforma Gelmini) nelle tre fasce di docenza e ammesso che nella fascia superiore (degli Ordinari) ci siano effettivamente e solamente docenti con i requisiti necessari e sufficienti per esserci, rimane in

ogni caso il fatto che nella categoria immediatamente inferiore (degli Associati) si trovano sicuramente persone che da anni hanno raggiunto "i requisiti necessari e sufficienti" per trovarsi invece in quella superiore; essi non ci sono per almeno una delle seguenti cause:

1) non sono stati banditi concorsi; 2) i posti banditi sono stati vinti da candidati locali; 3) nessun ordinario si è mosso per bandire o sostenere un posto per quel tale docente o, infine, 4) l'università di appartenenza non aveva la disponibilità finanziaria per il posto da ordinario.

Nessuno può sostenere, pertanto, che nella categoria degli Associati manchino docenti con i requisiti necessari e sufficienti per passare in quella degli Ordinari (il discorso vale anche per il passaggio Ricercatori/Associati), nemmeno il più reitro ordinario e nemmeno, forse, l'attuale Presidente della CRUI. Ciò equivale ad ammettere che ci sono, nelle due

glia andrebbe cambiato, perché produce un danno non solo morale ma anche economico. Purtroppo l'italiano sa che il suo paese è pieno di piccole e grandi ingiustizie, e pertanto si rassegna. Non ho visto, infatti, una grande agitazione tra i docenti per contrastare l'approvazione della legge Gelmini o le manovre di Tremonti per ridurre gli stipendi e le liquidazioni.

La ricerca nelle università deve essere libera e originale.

Un altro punto critico da prendere in considerazione è la ricerca nelle università. La ricerca condiziona la carriera dei docenti (e la riforma Gelmini accentuerà ancor di più anche questo aspetto), ma la ricerca non può ridursi a "mezzo per fare carriera".

Per capirci meglio faccio un esempio: il suonatore di un'orchestra suona per fare carriera o per fare della bella musica? Stessa domanda per un pittore, per un pasticcere, per un medico, ecc.

Un mestiere si fa, almeno nella maggioranza dei casi, per fornire un bene alla collettività, e questo bene può essere una torta, un'automobile, una sonata di Mozart, un'operazione di ernia o una ricerca. Alcune di queste attività porteranno un contributo al benessere e al miglioramento della qualità della vita; altre, come la ricerca, un contributo alla conoscenza e quindi alla cultura in generale.

Io credo che la ricerca universitaria debba avere come obiettivo principale quello di scoprire qualcosa di nuovo, che può essere un'idea, una teoria, una invenzione, un metodo di indagine, una interpretazione tettonica, qualcosa che può anche essere (nella maggioranza dei casi) un semplice passo nel cammino della conoscenza.

Dobbiamo quindi meditare e decidere se è giusto e utile ridurre la ricerca universitaria a semplice "mezzo per fare carriera". Intesa in questo senso la ricerca diventerebbe (o forse lo è già diventata?) routine o servizio. Ma una ricerca di questo tipo deve essere appannaggio di un Servizio Geologico o degli Enti di Ricerca o dei geologi professionisti. Anche le ricerche finanziate tramite "convenzioni" con Enti pubblici o privati sono spesso considerabili alla stregua di veri e propri servizi finalizzati a fornire semplici dati al committente.

La ricerca nell'Università deve, invece, essere libera e originale, non condizionata. Una ricerca originale che deve partire da una profonda conoscenza di ciò che è stato fatto

dagli altri e da dati di terreno o di laboratorio quanto più numerosi, precisi ed esaurienti. Si presume, pertanto, che un docente universitario abbia un'ottima conoscenza della bibliografia, dei problemi e (per quanto riguarda un geologo) della geologia di un territorio.

Tale bagaglio culturale gli serve in primo luogo per fare una buona didattica, ma anche per fare una ricerca ad alto livello in grado di portare a qualcosa di nuovo. Per questo fine egli deve lavorare. Questo "qualcosa" va pubblicato perché costituisce un gradino nel progresso della Scienza.

Una cosa diversa, anche se fondamentale, sono tutte le ricerche effettuate per migliorare la conoscenza di un'area o di una particolare tematica: ricerche sui fossili, ricerche sui terrazzi fluviali, ricerche petrografiche, palinologiche, stratigrafiche, sismologiche, ecc. ecc. Queste ricerche sono i mattoni della conoscenza. Utilizzare questi mattoni per costruire una casa significa fare qualcosa di nuovo. Per essere più esplicito, utilizzare le conoscenze di base (ovvero la miriade di lavori di rilevamento, di laboratorio e di analisi) per formulare una nuova teoria, una nuova interpretazione, un nuovo metodo di studio, un nuovo strumento di analisi: questo è il fine della ricerca che si deve fare nelle università. Non sfornare tot "prodotti" all'anno per fare carriera! Perché il tanto decantato "merito", che deriva da una valutazione della ricerca basata su un numero, somma di tutti gli I.F. delle riviste su cui si è pubblicato, porta necessariamente ad aumentare il più possibile le ricerche da pubblicare ogni anno. E questo è ciò che pretende il nostro ministro Gelmini.

Il lettore non è convinto? Allora facciamo un esempio. Folk nel 1959 pubblica sul *A.A.G.P. Bull.* un metodo per descrivere le rocce carbonatiche, metodo basato sul riconoscimento dei granuli (allochimici), della matrice e del cemento presenti nella roccia. Successivamente migliaia di geologi hanno utilizzato il suo metodo per descrivere le rocce carbonatiche, pubblicando anche sulla stessa rivista. Io penso che quell'unico lavoro di Folk vale più di 10 lavori che un geologo può aver prodotto in un anno, utilizzando il suo metodo e pubblicando su quella stessa rivista. Oggi non è più così: quel geologo varrebbe 10 volte Folk! Un lavoro pubblicato, infatti, non viene più giudicato e valutato in base al suo contenuto, alla sua importanza e alla sua originalità, ma in base alla rivista in cui è uscito.

Un altro esempio significativo che si può fare è quello relativo alla scarsa produzione di libri (di argomento geologico) scritti da italiani. Come mai? Perché un libro in italiano vale meno (come punteggio) di due paginette scritte su qualche rivista in lingua inglese a larga diffusione. Ricercatori e Associati desiderosi di fare carriera si guarderanno bene dal perdere tempo a scrivere un libro!

Passare il proprio tempo per cercare di pubblicare il maggior numero di lavori possibile all'anno (volgarmente "prodotti della ricerca"), significa svuotare la ricerca e sacrificare la didattica, significa diventare "impiegati" della ricerca, significa non avere più il tempo per pensare, ragionare, leggere, studiare, rilevare, provare, sbagliare e dubitare.

Conclusione

Il docente universitario è pagato per fare una buona didattica, possibilmente la migliore. Deve preparare i giovani al mondo del lavoro e, ciò facendo, egli dà il suo contributo allo sviluppo del paese. Non mi sembra poco.

La preparazione che deve avere nel suo campo di competenza può essere sfruttata per fare ricerca, per indagare nell'ignoto che ci circonda, per scoprire qualcosa di nuovo, per trovare nuove spiegazioni, regole, modelli. Investiamo quindi sui docenti, diamo i finanziamenti adeguati, i mezzi per studiare e per lavorare al meglio, manteniamo biblioteche, laboratori e apparecchiature efficienti: in queste condizioni l'assillo di un docente non sarà più l'Impact Factor ma, semmai, il tormento di non riuscire a dire qualcosa di nuovo.

Collegli giovani: ribellatevi al meccanismo che vi vuole far diventare "impiegati della ricerca"!

Questa riforma, purtroppo, porterà in pochi anni l'università pubblica a diventare un organo statale burocratizzato, privo di vera libertà ed autonomia.

I docenti diventeranno un esercito di persone impegnate a riempire sempre più complesse domande di finanziamento (con poche probabilità di ottenerlo); a compilare moduli, a fare rapporti, a stendere resoconti e verbali; a rifare periodicamente l'ordinamento degli studi e i piani didattici; a partecipare a consigli, commissioni e assemblee di ogni tipo; a chinare la schiena davanti ad ogni nuova normativa emanata dagli amministratori.

MA ESISTE UN FUTURO PER LA RIFORMA?

Molte parti della legge, che si andrà ad approvare definitivamente, richiedono, per la loro applicazione, decreti delegati (alcuni legislativi, altri ministeriali o governativi). Il marasma politico in atto consentirà che vengano redatti ed emanati? Il dubbio è lecito di fronte a possibili appuntamenti elettorali ed alle precedenti esperienze "mussiane" in materia di applicazione della L. 230/05. E senza tirare in ballo Mussi, che dire delle omissioni, specie in termini di norme transitorie, che il medesimo tipo di maggioranza sta ora realizzando a cinque anni dalla emanazione di una "sua" legge non applicata dal Ministro di turno di colore diverso!?

diverse categorie citate, persone che fanno lo stesso lavoro ma con stipendi diversi e con palesi vantaggi diversi. Non sono un laureato in giurisprudenza, e quindi posso sbagliare, ma a me sembra che questa sia una situazione palesemente ingiusta, forse anticostituzionale. Un meccanismo che sba-

Enti pubblici o privati sono spesso considerabili alla stregua di veri e propri servizi finalizzati a fornire semplici dati al committente.

Quousque tandem ministerio fungemur?

Segue da pagina 1

Ad età maggiori dei 72 anni non va più nessuno: il collocamento in fuori ruolo oltre l'età limite è definitivamente cessato (1). Coloro che avevano ottenuto per via giudiziaria il mantenimento di qualche ulteriore diritto acquisito dovrebbero essere già cessati dal servizio, le eccezioni, ammesso che ci siano, dovrebbero contarsi sulle dita di una o due mani.

A 72 anni: i Professori ordinari che al 29 gennaio 2011 stavano già usufruendo del biennio di trattenimento in servizio. Per tutti gli altri il biennio, anche se già richiesto o già concesso non conta, non è più applicabile (2). Ritorniamo sul punto.

A 70 anni: 1) i Professori ordinari (3); 2) i Professori associati ex stabilizzati, che siano rimasti tali (4); 3) i Professori associati che abbiano esercitato l'opzione per il regime di cui alla legge Moratti (5). Si noti che questo non riguarda, ad oggi, i Professori di seconda fascia, che hanno preso servizio dopo l'entrata in vigore della Legge Moratti, poiché essi sono risultati vincitori secondo le modalità concorsuali precedenti, non quelle previste dalla Legge Moratti, che non sono mai state (né saranno) attuate. Se questi Colleghi non hanno fatto e/o non fanno nulla, vanno in pensione a 65 anni.

A 68 anni: nessuno, in quanto la capziosa interpretazione di alcuni atenei del comma 17 della Legge Moratti: "... settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui..." - basata su un parere dell'avvocatura dello Stato (si noti: NON del Consiglio di Stato; si legga, in merito: "Disamina di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato", a pag. 9 di *Università oggi* n. 61 del 2 dicembre 2009) e ripresa con una circolare dell'Ufficio Legale del MIUR, circolare che dovrebbe comunque essere del tutto priva di valore, visto che l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168 sull'Autonomia universitaria recita: "E' esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare." - è stata smontata da almeno sette sentenze di tre diversi TAR, almeno tre di queste sentenze (con spese legali accollate all'ateneo) sono state confermate dal Consiglio di Stato: 70 anni vuol dire: "70 anni e non di più.". Non esiste l'estensione automatica delle sentenze ad altri, ragion per cui il CIPUR l'8 febbraio 2011 ha inviato un'e-mail a tutti gli indirizzi di colleghi in suo possesso, prospettando la partecipazione dei Soci ad un ricorso amministrativo, i cui termini temporali sono in scadenza.

A 67 anni: 1) i Professori associati (che non hanno mai fatto l'opzione per il regime di cui alla legge Moratti) e 2) i Ricercatori universitari, Assistenti del ruolo ad esaurimento ed assimilati: tutti quelli che, avendo richiesto ed ottenuto la concessione del biennio aggiuntivo, ne stavano anche già usufruendo il 29 gennaio 2011, data d'entrata in vigore della Legge Gelmini (2). Legge che, incidentalmente, proprio con l'art. 25 ha tolto a tutti i Docenti il biennio aggiuntivo, ma nulla ha innovato per quanto riguarda l'opzione dei Professori associati per il regime di cui alla legge Moratti (vulgo: in servizio sino a 70 anni), che resta valida a tutti gli effetti (vedi sopra).

A 65 anni: 1) Professori associati che non hanno mai esercitato l'opzione per il regime di cui alla legge Moratti e che il 29 gennaio 2011 non stavano già usufruendo del biennio aggiuntivo (3); 2) Ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento ed assimilati che il 29 gennaio 2011 non stavano già usufruendo del biennio aggiuntivo (6). A 65 anni indipendentemente dall'aver in precedenza eventualmente richiesto e/o anche aver avuto la concessione del biennio. L'opzione "Moratti" dei professori associati, come detto, per restare in servizio sino a 70 anni si può ancora esercitare, ma il biennio non esiste più. A proposito, oggi tale opzione è un diritto che si può esercitare, domani, chissà? Bastano due paroline nascoste in una leggina. Estote parati, chiaro?

Anche prima dei 65 anni: Ricercatori, Assistenti del ruolo ad esaurimento ed assimilati a cui gli atenei (minuscola voluta) di appartenenza applichino ancora per il 2011 la repellente norma sul prepensionamento al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione pensionistica (7); purtroppo è un'ingiusta infamia che ad oggi non si è ancora trovato modo di correggere né per via giudiziaria, né per via legislativa.

In tutti i limiti predetti risultano rientrare anche i Colleghi della Facoltà Medica.

Naturalmente, resta il diritto, come qualsiasi dipendente, di andare in quiescenza prima di quanto riportato qui sopra, una volta che si siano raggiunti i requisiti minimi di contribuzione ed età. Ma di fronte ad una domanda secca in merito, temo che io stesso dovrei dare ragione a Luttazzi: sono ragionevolmente certo (64 anni d'età, contributi dal 1965, ininterrotti con soli 14 mesi di "buco") che io questi requisiti li ho, ma

(1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 434.

(2) Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 25.

(3) D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 19 e Legge 7 agosto 1990, n. 239, art. 1.

(4) D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 24, come modificato dalla Legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 6.

(5) Legge 4 novembre 2005, n. 230, art. 1, commi 17 e 19.

(6) D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 34.

(7) Legge 3 agosto 2009 n.102, art. 35-novies.

Paolo Manzini

Luigi Carobene

UNIVERSITA' ED UNITA' D'ITALIA (gente d'altri tempi)

Si è svolto a Firenze il 10 e l'11 febbraio il Consiglio Centrale del CIPUR. L'Università attraversa un periodo difficile (ma quando mai è stato possibile, per un motivo o per un altro, dire il contrario?). La legge 240/10 (nota anche come legge Gelmini) sta per determinare tutta una serie di cambiamenti con cui, volenti o nolenti, i docenti universitari si troveranno a dover fare i conti nel prossimo futuro. Le difficoltà economiche attuali, e più in generale i tempi che viviamo, hanno giustificato da parte del Legislatore talune innovazioni (in particolare la composizione del consiglio di amministrazione, vera "stanza dei bottoni" degli atenei) che solo in minima parte possono essere condivise. Colleghi esperti ne analizzano dettagliatamente i contenuti su queste stesse pagine, io vorrei invece rendervi partecipi di una riflessione che ho fatto stando lì a Firenze chiuso per due giorni

in un albergo del centro a discutere di Università. Mi sono sorpreso a pensare che alcune decine di Colleghi, ai quali pure di certo non mancheranno un bel po' di problemi di ogni tipo, e familiari e di lavoro e, perché negarlo, magari anche economici, avevano deciso non avendone ricevuto disposizione da nessuno, del tutto volontariamente e, ovviamente, senza ricavarne alcun guadagno, di dedicare due giorni interi del loro tempo a discutere con passione e competenza dell'Istituzione dove lavoravano. Istituzione che non è solo un luogo di lavoro, ma



molto, molto di più. Per alcuni è il luogo dove sono entrati da giovani studenti e che poi non hanno più abbandonato, per tutti il luogo dove, spesso delusi talvolta umiliati, hanno svolto per anni un'attività che, per essere svolta come si deve, deve essere soprattutto tanto amata. E allora si fanno sacrifici, si

sottrae tempo a se stessi e alle proprie famiglie, ci si entusiasma se si riesce a trasmettere qualcosa ai propri studenti che vada oltre la sola scienza, si è orgogliosi per una pubblicazione, e i docenti di materie cliniche possono essere magari felici per un intervento chirurgico coronato da successo. Inoltre, come se non bastasse, per la verità un'esigua minoranza (si può dire ancora "elite"?), decide di approfondire i contenuti di una legge che riguarda tutti i docenti universitari d'Italia, di evidenziarne i molti difetti ed i pochi pregi, di studiare proposte per cercare di migliorarne l'applicazione. Come li definiremmo? Inguaribili idealisti, ottimisti ad oltranza, o forse più semplicemente gente coerente, gente d'altri tempi, che vive e opera in base ai propri valori?

Valori forti che sono ancora miracolosamente diffusi nella nostra Italia se è vero, come è vero, che a Firenze erano presenti i rappresentanti di tante sedi universitarie, Parma, Trieste, Genova, Ferrara, Cosenza, Perugia, Reggio Calabria, Roma III, Modena, Catanzaro, Napoli II, Napoli Federico II, Siena, Padova, Camerino, Bari Statale, Ancona, a testimonianza della nostra Storia che accanto ai tanti campanili ha spesso visto sorgere l'Università, fiore all'occhiello per ciascuna comunità, sede di formazione e trasmissione della conoscenza. E allora il 17 marzo, giorno dedicato al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ribadiamo, e rivendichiamo, la

struttura unitaria della nostra Università, nata nel 1861 con leggi e regole valide su tutto il territorio nazionale. Le necessità dei tempi, soprattutto di tipo economico, impongono un'organizzazione più snella ed efficiente, ma ciò non dovrà mai significare che il docente di una sede si possa sentire discriminato rispetto a quello di un'altra. Gli accordi di programma tra il ministero dell'Università, le regioni e le sedi universitarie di quella stessa regione non dovranno essere posti in essere se andranno

a ledere la dignità dei docenti che hanno comuni sentimenti, comuni ideali, comune passione, in ogni parte d'Italia.

Unità d'Italia è anche Unità dell'Università che attraverso i suoi docenti, soggetti alle stesse leggi, forma le generazioni future dell'intero Paese.

Pasquale Sante'

Associato Cardiocirurgia Napoli II
Ospedale V. Monaldi

COMUNICATO DEL 5 APRILE 2011

SOLLECITAZIONE A GOVERNO E PARLAMENTO

Non è mai troppo tardi per correggere e migliorare

La crisi economica mondiale, con le pesanti manovre rese necessarie, ed un contesto politico rissoso ed incerto, hanno fatto da cornice infausta sia alla manovra economica del 2010 che alla legge di riforma n. 240/10 il cui cammino, in un clima di permanente emergenza, non ha certo beneficiato di un adeguato dialogo fra i vari momenti istituzionali e le OO. SS. della docenza.

In vari interventi il CIPUR ha esplicitamente auspicato la opportunità di possibili ottimizzazioni, in certi casi da ritenersi ineludibili, dei provvedimenti intervenuti; ciò sia tramite la dovuta decretazione delegata che con opportune ed agili norme ad hoc.

Si ritiene, in particolare e con riferimento alla L. n. 240/10, di evidenziare l'assoluto bisogno di

1- accompagnare la L. 240/10 con un completamento legislativo che garantisca ai futuri **abilitati attualmente appartenenti ai ruoli della docenza l'inquadramento nella fascia di spettanza**, rendendo quindi esplicito il riconoscimento del livello accademico-scientifico raggiunto, se del caso in un contesto di opportuna programmazione degli adeguamenti retributivi derivanti;

2- ripristinare il Collegio Nazionale di Disciplina o quantomeno garantire un minimo di uniformità dei provvedimenti tramite un Organo nazionale di appello (che potrebbe configurarsi con il "dismissio" Collegio), capace, inoltre, di limitare il prevedibile massiccio ricorso al contenzioso amministrativo.

Per quanto previsto, poi, per la docenza universitaria nella manovra economica del 2010, giustizia impone di

3- intervenire per stabilire criteri di equità nei provvedimenti di blocco degli automatismi per il pubblico impiego non contrattualizzato, che vedono **esclusi i soli docenti universitari dalla ricostruzione del livello retributivo a valle del triennio di blocco**, garantita al contrario all'assai più remunerato "personale di cui alla legge n. 27/1981" (Magistrati, Avvocatura, etc.).

Si tratta di richieste minimali capaci, se accolte, di coniugare lo sforzo innovatore con la coerenza del provvedimento globale rispetto agli obiettivi conclamati, di opportunamente mitigare la conformazione punitiva per la docenza universitaria di alcune delle determinazioni via via assunte, di riportare un minimo di serenità ed autostima negli studiosi operanti nel Sistema Universitario Nazionale.

Prof. Vittorio Mangione

CONTINUA IL MALTRATTAMENTO DEGLI ASSOCIATI

Continua lo stravolgimento, con interpretazioni bizantine dei rettori, del diritto di opzione per il regime di cui all'art. 1 della L. 230/05, mantenuto in vita dalla L. n. 240/10; tutto ciò, nonostante il fioccare di sentenze TAR che ridicolizzano tali interpretazioni (pensionamento al 68.mo anno, per intenderci). Comprensibile lo sbigottimento per l'acredine intrinseca ai provvedimenti che taluni rettori cercano di mettere in atto nei riguardi degli associati: tenuto conto dei nuovi "requisiti necessari" si sta ora giungendo, del tutto, all'autolesionismo!

Invitiamo i colleghi a reagire ricorrendo ai TAR e non accettando supinamente i deliri rettorali. Per gli iscritti il CIPUR è a disposizione.

Una università che rende indiscriminatamente amara, deludente e mortificante la conclusione del periodo di lavoro dei propri studiosi, malauguratamente inserisce, fra i "valori" del paese che la esprime, l'inciviltà del non rispetto della persona e del suo lavoro oltre che l'inconsistenza dell'appartenere e dell'operare in una comunità attiva che, travalicando confini politici e geografici, si è costruita nel tempo avendo come unico obiettivo la conoscenza.

IL PUNTO

Segue da pagina 1

Nel culmine delle esternazioni di piazza nessuna proposta ed assente, del tutto, anche un generico "no" al provvedimento in itinere: la concentrazione degli agitati tutta rivolta a dare bella mostra di sé in azioni, anche violente, prive di proposte sui provvedimenti contestati (frequentemente e singolarmente non un granché noti, come ho avuto in più occasioni potuto constatare di persona) e che solo marginalmente avevano qualcosa a che vedere con la questione studentesca.

Il danno d'immagine per la docenza è, a mio avviso, risultato rovinoso e verrà a lungo pagato dalla medesima, aggiungendosi all'uso estemporaneo, improprio e contraddittorio, delle facoltà (finalmente in via di estinzione) da parte dei mugugnanti colleghi incapaci di assumersi personalmente la responsabilità di un impegno sociale permanentemente messo in atto tramite le modalità appropriate.

LA LEGGE N. 240/2010 (LEGGE GELMINI) E DINTORNI

L'ineludibilità di un processo di riconfigurazione del Sistema Universitario Nazionale poteva sfociare in qualcosa di meglio. Sarebbe bastato un esame attento delle proposte che da venti anni il CIPUR va facendo, puntualmente precisate e dettagliate in occasione dell'emergere della volontà (e della necessità) di intervenire sul Sistema in termini, almeno nelle intenzioni, ampi. La carenza di dialogo unita ad un inopportuno raccordo fra Ministro e CRUI che ha escluso ogni altro tipo di interlocuzione, ha limitato in modo colpevole la portata ed i contenuti del provvedimento che alla fine ha visto la luce.

Alcuni risultati, di gerarchia decisamente inferiore alle architetture globali da noi proposte e che a livello di Camera non erano più riproponibili in termini operativi tenuto conto dell'articolato uscito dal Senato che aveva visto principale artefice delle varie brutture in esso contenute il Senatore Valditara, sono stati ottenuti grazie alla sensibilità ed alla intelligenza della relatrice On. Paola Frassinetti (emendamento 25.29). Mi limito qui ad evidenziare e rivendicare la eliminazione, fra i commi dell'art. 1 della L. 230/05 abrogati nel testo del Senato, del comma 17: la sua non presenza nel testo finale della L. n. 240/11, consente ai professori associati di optare per la legge ricordata e di restare in servizio fino alla fine dell'a.a. di compimento del 70.mo anno; rammento che l'alternativa era, e resta per chi non opta, terminare la propria opera al 65.mo anno! Altre indicazioni accolte sono consultabili sul nostro sito.

Null'altro ha trovato accoglimento: restano le fasce, restano le due liste abilitative, non è stata introdotta la richiesta, in subordine, propedeuticità fra le medesime; brillano per la loro assenza le tanto richieste e doverose norme transitorie; resta la drastica e pericolosa eliminazione del Collegio Nazionale di Disciplina, sostituito da improbabili organi locali, in mano a Rettori e C. di A.. A proposito di ciò che è assente o del malfatto, cominciamo opportunamente a ribadire adeguate osservazioni.

ALCUNE DELLE COSE MALFATTE LE FASCE E LE LISTE ABILITATIVE: RIPOSTA IN SOFFITTA LA MERITOCRAZIA

Non sono bastati trent'anni di sperimentazione per una serena presa d'atto dell'inutilità scientifico-didattica delle due fasce dei professori (derivazioni delle vecchie funzioni di aiuto e primario del mondo ospedaliero, peraltro superate

con l'Istituzione del Medico Dirigente Unico), oltre che del danno apportato al Sistema dal convivere dei riproposti meccanismi, stagni fra loro, di reclutamento e di inquadramento in ruolo.

Vano, quindi, il richiamarsi all'obiettivo della meritocrazia, se poi non v'è il coraggio di coerentemente rimuovere nel reclutamento e nello stato giuridico una delle principali cause che fin'ora ha contribuito alla sua "messa in soffitta", rendendo scandalosamente agevole l'immediato posizionamento a livelli apicali di frotte di precoci ed evanescenti geni, rendendo di grande attualità le cordate familiari e simili e generando gerarchie spesso non basate su valutazioni di merito cui l'accademia non dovrebbe più dare cittadinanza.

Il CIPUR continuerà a portare avanti l'unica via coerente per fare irrompere il vento della meritocrazia nei meccanismi di ingresso e di progressione di carriera per i professori universitari: unico ingresso a partire da un'unica lista abilitativa e progressione, anch'essa unica, articolata in classi stipendiali cui si acceda e dalle quali ci si muova per giudizio sulla attività del singolo studioso. Tenuto conto dei tempi occorsi per recepire la proposta CIPUR di abolire il ruolo dei ricercatori, altrettanto dovrà passare per recepire e porre in atto quest'ulteriore proposta, ragionevole, funzionale, veramente gestibile con meritocrazia, che vedrebbe finalmente l'abolizione delle attualmente intoccabili fasce.

ETÀ DI PENSIONAMENTO

La nuova norma evita di entrare nel merito di tale questione. La abrogazione del comma 17 della L. 230/05 è stata, grazie al CIPUR, evitata. L'età di pensionamento è per gli ordinari il 70.mo anno; per gli associati il 65.mo, salvo esplicita opzione per il regime di cui alla L. 230/05 che li porta al 70.mo anno (se disponibili ad opporsi legalmente ai rettori che la fissano al 68.mo); per i ricercatori 65.mo anno (salvo raggiungimento dei 40 anni contributivi, ammesso che tale interpretazione sia loro applicabile).

Occorre intervenire per onorare quanto indicato nella L. 230/05: tutti i professori devono andare in quiescenza al 70.mo anno di età; ciò va esplicitato in un qualche decreto legislativo pena il pericolo che da un giorno all'altro o, del tutto, in qualche decreto delegato medesimo, si ritorni sulla abrogazione del comma 17 dell'art. 1 della L. 230/05 o del comma 19 della medesima legge che consente l'opzione.

MANCANZA DI NORME TRANSITORIE; BLOCCO DELLE PROGRESSIONI

Imperdonabile, per la gravità delle conseguenze, l'eccesso di presunzione presente in un provvedimento che, pur ponendosi come ampio intervento di sistema, non prevede un esplicito ed articolato raccordo con quanto va riconfigurare.

Tale voluta carenza è ancora una volta finalizzata alla volontà di indiscriminato "sfrondamento" della docenza, in tale contesto favorito dall'effettivo blocco di ogni possibile progressione per chi è già di ruolo, oltre che di configurazione di un tipo di università che mal si raccorda con i principi enunciati. Vistosa la contraddizione con l'abusato e solo di facciata riferimento a meccanismi meritocratici: si premia, senza alcuna volontà di verifica, chi è nella fascia apicale (stanti le premesse di malcostume, nepotismo e sprechi ossessivamente riproposte dai media, la più discutibile come competenze e moralità oltre che di dirette responsabilità dello "status quo"); si punisce e non si fa progredire chi, ligio alla norma, si sottopone a tutte le verifiche del caso per potere procedere in virtù del proprio merito e che, nel transitorio e nella stragrande maggioranza dei casi, è vittima

dei malfunzionamenti denunciati.

Pur prendendo atto del non raggiungimento della progressione unica e del mantenimento delle fasce, nella visione CIPUR, che non può che essere ribadita, **chi è già di ruolo e perviene ad una delle abilitazioni previste non può non essere inquadrato nella fascia cui ha diritto**. Come già detto, al più le problematiche economiche potranno influire sui tempi del reale adeguamento retributivo in un contesto regolamentare e programmatico opportuno. La emanazione dei decreti previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 8 e che il Governo dovrebbe realizzare (decreti legislativi) entro sei mesi potrebbero essere un adeguato contenitore per meccanismi di tale tipo.

SOPPRESSIONE DEL COLLEGIO NAZIONALE DI DISCIPLINA

Mentre si è sulla via di creare collegi di disciplina nazionale per giudici e pubblici ministeri, pericolosa e sicuramente dannosa la soppressione del Collegio (Nazionale) di Disciplina per la docenza universitaria. Al suo posto omonimi organi locali da istituirsi in contemporanea agli Statuti.

Questo colossale errore può ancora una volta farsi risalire al tipo assai particolare di frequentazioni e alla scarsa informazione sull'andamento dei procedimenti disciplinari che caratterizza il relatore della legge nel suo percorso al Senato; la motivazione starebbe in un presunto buonismo del passato Organo.

La realtà, più volte resa pubblica dal Collegio tramite il CUN e personalmente più volte esposta, è l'uso discriminante che i rettori fanno della loro facoltà di deferimento al Collegio (è desolante e preoccupante il constatare quanti sono i casi, spesso di rilevanza penale, che pur giungendo agli onori della cronaca non pervengono al Collegio, che non ha poteri d'iniziativa propri), la parzialità delle istruttorie, il loro svolgersi nel non rispetto delle norme, le innumerevoli perenzioni dovute al non rispetto dei tempi (spesso voluto?) che l'Organo è obbligato a sancire, nonostante l'evidente colpevolezza dell'incolpato.

Quanto ora è previsto toglie ogni garanzia di "terzialità", crea una pletera di pseudo-tribunali che non avendo un momento gerarchico di appello (che sarebbe potuto essere l'attuale Collegio), darà luogo ad un contenzioso amministrativo immane: proprio quello di cui il Sistema ha bisogno! Il CIPUR dovrà continuare a porre la questione, quantomeno per la creazione di un Organo nazionale di appello

UN PROBLEMA IRRISOLTO MA NON CERTO DIMENTICATO: GLI ESITI DISCRIMINATORI DELLA MANOVRA ECONOMICA

Lo ha ribadito il Capo dello Stato: operare per l'eliminazione delle disparità che discriminano ingiustamente. Ebbene, corre l'obbligo di **denunciare ancora una volta, con avvillimento e stupore**, l'ingiusta mancanza di criteri di equità nei provvedimenti di blocco degli automatismi per il pubblico impiego non contrattualizzato che escludono i soli docenti universitari dalla ricostruzione del livello retributivo a valle del triennio di blocco, garantita invece all'assai più remunerato "personale di cui alla legge n. 27/1981" (Magistrati, Avvocatura, etc.). **Non si chiede di evitare alla docenza i sacrifici richiesti al Paese ed al pubblico impiego in particolare, ma di non subire trattamenti discriminatori del tutto immotivati.**

Per avere qualche istruttiva notizia sul trattamento economico dei privilegiati di cui sopra, può visitarsi nel sito CIPUR il link

<http://www.cipur.it/rassegna%20stampa/Articoli%202010/fattisett2010.pdf>.

Vittorio Mangione

RUBRICA CONTENZIOSO

a cura di Vittorio Mangione



Riaffermiamo quanto ormai riteniamo dichiarazione d'intenti che ci deve caratterizzare: noi non amiamo il contenzioso; di contenzioso non dovrebbe essercene bisogno; se le norme fossero applicate e non stravolte e se i riferimenti etici interni al Sistema fossero la sua prima risorsa, il contenzioso sarebbe veramente ridotto a casi sporadici.

Lo sconcerto nasce dal constatare, invece, che l'unica via individuata da molti nostri Rettori per sanare situazioni spesso favorite dal loro cattivo governo consiste nell'interpretare le norme in termini cavillosi, stravolgendole e mettendo in atto palesi illegittimità, per giungere a rottamare non automezzi o lavastoviglie, ma persone, studiosi che hanno dedicato la loro

vita all'università; e indipendentemente dalla professionalità e dalla utilità che il Sistema trae dalle medesime. Ciò, fra l'altro, in evidente controtendenza con gli auspici e gli intendimenti di aumentare l'età di pensionamento in generale.

Non solo, ma per potere realizzare tale strategia, non esitano ad utilizzare con ormai intollerabile demagogia i media, accondiscendenti e ben poco informati sulle reali situazioni del Sistema, confidando nel clima di caccia alle streghe che la loro azione crea e nella quale il singolo viene psicologicamente ingiustamente a trovarsi, nella macchinosità dei ricorsi, nella inerzia del singolo posto innanzi a spese consistenti per potere fare valere i propri diritti,

nella disinformazione. Complici di tutto ciò sono pure gli Esecutivi ed il Parlamento che spesso su "ordinazione" legifera in modo ambiguo quasi a volere esplicitamente incrementare la mole di contenzioso che caratterizza i nostri rapporti con Stato ed istituzioni.

In particolare, in quale Paese una lunga attività viene indiscriminatamente premiata con il diliegio, la espulsione anticipata, una tormentata ed immeritata fine delle proprie attività? È una civiltà, la nostra, nella quale questa generazione va tramandando alla propria discendenza ben miserevoli costumi. Occorre allora difenderci, ed il CIPUR, per quanto può ad esso competere, fa da doveroso veicolo alle iniziative possibili.

SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA L. 230/05 RICORSI C/2009, C/2010, C/20211

I Rettori di molte università a fronte della opzione per il regime previsto dalla L. 230/05 da parte dei professori associati non ex stabilizzati, nel prendere atto fissano la età di pensionamento degli optandi (o del tutto di chi già aveva optato annullando il precedente decreto o di chi è stato assunto successivamente alla promulgazione della L. 230/05), al loro 68.mo anno di età e non, come previsto dalla norma, al 70.mo.

La interpretazione cui si fa riferimento discende da una "nota" dell'ottobre 2008, relativa ad un caso singolo avente per oggetto una chiamata diretta seguita, alcuni mesi dopo da un parere... dell'Avvocatura di Stato anch'esso basato su interventi ministeriali effettuati su alcune università oltre che su tre commi dell'art. 5 del D.L. 7 aprile 2004 n. 97 che non si capisce proprio cosa possano avere a che fare con l'entrata in vigore della L. 230/05 (a tale proposito invito a leggere l'illuminante disamina del nostro Vice Presidente Vicario prof. Paolo Manzini nel n. 61 di UNIVERSITÀ OGGI). La prima non è, quindi, nemmeno una circolare e non riveste, pertanto, neppure il (limitato) valore caratteristico a questo tipo di provvedimento. Si tratta di una risposta ministeriale costituita da circa nove righe dedicate al sunto del quesito su cui si intende dissertare e da sette righe e mezzo di "parere"; la seconda, chiaramente di parte e priva di valore dal punto di vista giudiziario, a nostro avviso si basa sul nulla oltre che pervenire a indicazioni concertanti.

Ben sette sono ormai le sentenze TAR (Campania, Lazio,

Lombardia) che, confermando la correttezza della posizione del CIPUR, hanno sancito la vittoria dei ricorriti.

Per evitare determinazioni del TAR Lazio che discriminino sulla diversità delle sedi di appartenenza nel caso di ricorsi collettivi e cumulativi (recenti norme hanno fatto divenire inderogabile la competenza territoriale), per un gruppo di colleghi il ricorso C/2010, non sarà nemmeno di tipo "Straordinario al Capo dello Stato" come annunciato nel n. 62 del nostro foglio, ma anche in tali casi, con rilevante impegno del CIPUR, si provvederà a realizzare ricorsi ai TAR di competenza. Del tutto, e per gli stessi motivi, anche il ricorso collettivo e cumulativo al TAR Lazio C/2009, è confluito, tenuto conto, anche in questo caso, della intervenuta inderogabile competenza territoriale, nei vari ricorsi C/2011 accessi presso i vari TAR di competenza. Siamo in attesa, quindi, degli esiti dei ricorsi attualmente in atto.

Certo è che non può addossarsi al CIPUR la durata spesa eccessiva dei vari iter o delle variazioni di tipologia dovute a innovazioni di tipo legislativo sull'organizzazione della Giustizia Amministrativa e sulle sue modalità "operandi".

Avvertiamo che una conseguenza dell'art. 25 della legge n. 240/10 è che i rettori che non riconoscevano per gli associati optanti per la L. 230/05 il 70.mo anno di età per il pensionamento, bensì il 68.o con la millantata possibilità di chiedere successivamente il +2, ora, bontà loro, comunicano che il termine introdotto risulta tassativo!

Qui però siamo di fronte alle solite determinazioni prive di ogni fondamento giuridico ma che, se messe in atto,

devono essere impugnate se si vogliono vedere riconosciuti i propri diritti (ovviamente tali ulteriori precisazioni nulla aggiungono a precedenti D.R. che in ogni caso riducevano al 68.mo anno l'età di pensionamento per chi aveva già optato per la L. n. 230/05).

RICORSO D/2009 - L. 133/08 (LEGGE "BRUNETTA") ATTUAZIONE DELLA NORMA CHE PREVEDE LA DISCREZIONALITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI NELLA CONCESSIONE DEL TRATTENI- MENTO IN SERVIZIO PER DUE ANNI AGGIUNTIVI. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI COMMI 9 E 10 DELL'ART. 72.

La legge n. 240/10 influenza anche il contenzioso messo in atto dal CIPUR. Tutti i ricorsi ai TAR di cui al n. 62 di UNIVERSITÀ OGGI, compreso l'appello al Consiglio di Stato, relativi alle questioni di incostituzionalità a quanto disposto dalla legge Brunetta, rischiano di condurre, anche se per ipotesi vincenti, ad un nulla di fatto per un analogo meccanismo di annullamento retroattivo presente anche in questa legge. Come è noto, infatti, la L. 240/10 all'art. 25 stabilisce che "1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti."

Anche per chi non opta per la 230/05 (che già aveva

eliminato il +2), il +2 esce dalla discrezionalità dei Rettori e non spetta più. Curiosamente, però, anche in tale articolo si prevede l'annullamento dei prolungamenti concessi in precedenza e non in utilizzazione; dubbia la costituzionalità di tale dettato. Non è certo, però, da ritenersi utile intervenire con un ulteriore contenzioso in materia (e che dovrebbe essere rivolto a provare la incostituzionalità di parte dell'art. 25, tenuto conto che per prime le "vittime" sembrano relativamente poco interessate a salvaguardare i propri diritti oltre ad avere tempi assai ristretti davanti). Attendiamo, in ogni caso, l'esito della richiesta fatta ai TAR.

L'appello al Consiglio di Stato per i colleghi che non si potevano fare rientrare, per motivi numerici, in nessuno dei ricorsi ai TAR sostitutivi del ricorso originale, ha avuto esito negativo avendo il C. di S. ritenute fondate le motivazioni formali di rigetto fatte proprie dal TAR Lazio. Le spese conseguenti saranno, come da accordi, sostenute dal CIPUR.

L'enorme mole di richieste di chiarimenti e di pareri evasa in questi anni, con il conseguente inimmaginabile impegno del sottoscritto e della segreteria, in mancanza di un ragionevole riscontro in spontanee iscrizioni, mi ha indotto a riservare tali servizi, ricorsi compresi, ai soli iscritti (ed, ovviamente, a chi si iscrive ad hoc), così come, fra l'altro, recenti determinazioni impongono.

Segue da pagina 1

E' possibile una riforma dell'università senza una riforma dell'amministrazione?

In questo molte responsabilità sono da attribuire a chi ha avuto il compito di organizzare e gestire le strutture amministrative. Qualcosa ci si augura possa essere migliorato nella attivazione dei nuovi statuti, con l'introduzione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro e con la valorizzazione delle competenze professionali e delle capacità individuali.

Anche se miglioramenti potranno essere apportati il tutto è vincolato dallo status del personale non docente ed è pertanto legato ad una auspicabile riforma della Amministrazione pubblica. Senza questa la valutazione ed il merito che poniamo alla base dei rapporti tra università e corpo docente e che riteniamo indispensabili anche per le altre componenti della istituzione, rimarranno solo una speranza. La riforma della pubblica amministrazione, anche questa proclamata dall'attuale governo nella persona del ministro Brunetta, è di fatto fallita.

Tutto ciò è stato ufficialmente dichiarato da Pietro Micheli, autorevole componente del CIVIT, la Commissione preposta alla riforma, dimessosi dopo averne constatato l'inutilità.

Senza l'introduzione di valutazioni, incentivi e disincentivi o sanzioni nessuna riforma sarà mai possibile, tanto meno quella della Università. Senza risolvere il problema di quelli che Pietro Ichino chiama "I nullafacenti", sostenuti dalle componenti più retrive dei sindacati, la difesa dell'università pubblica in cui ci siamo formati e della cui utilità ancora crediamo, risulterà sempre più difficile. Quello che auspichiamo è una legge speciale per l'Università che regoli i rapporti di lavoro in maniera omogenea per tutte le componenti. Con ciò non si intende dire che il corpo docente deve divenire contrattualizzato assimilando i professori a funzionari, bensì che tutti rientrino sotto il tetto di una reale autonomia delle Università in cui i rapporti di lavoro siano regolati da principi di valutazione e merito.

Prof. Domenico Schiavone

La posizione del CIPUR

CONTENZIOSI DI NATURA COSTITUZIONALE SUL BLOCCO TRIENNALE DEGLI SCATTI

In varie sedi i più disparati studi legali, su iniziativa di alcune sigle, promuovono, con riferimento a quanto previsto dalla manovra economica del 2010 a proposito del blocco degli automatismi che caratterizzano le retribuzioni del pubblico impiego non contrattualizzato, varie iniziative.

Un primo tipo di ricorso che si va proponendo mira ad ottenere censura di costituzionalità basata sulla "linearità" degli effetti del blocco degli automatismi che condurrebbe ad una disparità di trattamento in contrasto con quanto sancito dall'art. 3 della Carta. Il CIPUR non intravede alcuna linearità nel trattamento conseguente al blocco degli scatti automatici: i medesimi si esprimono in percentuali da conteggiarsi su retribuzioni assai diverse e quindi non agiscono dando luogo ad effetti lineari.

Un altro tipo di ricorso si propone l'esclusione della docenza dal blocco degli scatti sostenendo che i medesimi non sarebbero più dovuti ad "automatismi". Sembra al CIPUR che gli automatismi permangano, al di là di verifiche successive legate al concreto riconoscimento in termini economici di alcune tipologie di scatto.

Nessuno, per ora, sembra concentrarsi sulla disparità di trattamento che all'interno del pubblico impiego non contrattualizzato interviene a fine blocco per la docenza (ed anche in questo caso, purtroppo, la estrema varietà delle normative istitutive delle varie "categorie" di tale tipo di pubblico impiego, sembrerebbe rendere assai complesso il fissare una base comune rispetto alla quale evidenziare i limiti caratterizzanti la equità o meno di trattamenti comuni). In ogni caso si tratta del ricorso che sembra più fattibile a proposito del quale il CIPUR, se falliranno gli insistenti appelli a Governo e Parlamento per una responsabile soluzione legislativa (si veda, p.e., il comunicato CIPUR del 5 aprile 2011), si porrà il problema di eventualmente promuoverlo per i suoi iscritti.

I nostri iscritti sono ovviamente liberissimi di aderire o meno a tali iniziative locali; il CIPUR, però, ritenendo che le medesime non abbiano solido fondamento e che i ricorsi relativi non mostrino ragionevoli motivazioni di utile fattibilità, non si fa parte attiva per la loro attuazione.

Vittorio Mangione

Segue da pagina 1

Università: indietro tutta?

In sostanza, alla centralità delle facoltà si sostituisce quella dei dipartimenti i quali sono investiti di tutte quelle competenze che in precedenza erano appannaggio delle facoltà, prima fra tutte quella politicamente più sensibile e cioè l'utilizzo delle risorse per i cosiddetti concorsi per professore universitario. Comunque, non si esclude però, laddove se ne ravvisasse la necessità, articolo 2 comma 2 lettera c, la possibilità "(...) di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi

di studio, e di gestione dei servizi comuni (...)". Su questo punto è opportuno esercitare e sollecitare la massima vigilanza. In sostanza vanno denunciati e contrastati tutti quei tentativi che volessero attribuire a queste strutture di coordinamento comunque le si chiami - Facoltà (lo si può fare), oppure Poli, o Scuole - finalità e poteri diversi da quelli espressamente previsti dalla norma richiamata. In particolare non è possibile - la legge non lo consente - trasformare queste strutture intermedie di coordinamento in organismi autonomi, responsabili, diretti ed esclusivi della politica delle della gestione delle risorse umane e materiali. Anche perché una tale struttura intermedia con tali poteri sarebbe costituita solo "(...) dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato

ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste (...)". Anche per questa norma non può non cogliersi la "repulsione" per la rappresentanza del personale docente mediante il più genuino dei meccanismi di selezione - l'elezione - sia pure non escludendolo del tutto, visto che lo si demanda agli statuti, mentre lo si prevede esplicitamente solo per gli studenti. Comunque, al di là del meccanismo di selezione e dell'esiguità della rappresentanza del personale docente è necessario vigilare affinché decisioni delicate ed esiziali che la legge 240/10 impone di togliere ad un organismo assembleare - la facoltà - per assegnarle ad un altro organismo assembleare - i dipartimenti - non siano, invece, demandate contra legem ad un ristretto organismo, la cui già scarsa rappresentatività è ulteriormente aggravata dalla drastica riduzione del numero dei dipartimenti che vanno riconfigurati mediante aggregazioni secondo nuove soglie numeriche in genere più elevate rispetto alle attuali definite dall'articolo 2 comma

2 lettera b.


A questo va aggiunto che, secondo il comma 6 dell'articolo 1 (Principi ispiratori della riforma) "Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale." L'accordo di programma si configura come uno strumento tramite il quale si può puntare alla qualificazione e razionalizzazione sia dell'offerta didattica e sia dei servizi agli studenti. La ristretta "cabina di regia", della quale un siffatto strumento in genere si avvale, implica che scelte universitarie importanti verranno "esternalizzate" ad organismi sovra universitari. Se si considera che gli accordi di programma non escludono il coinvolgimento delle regioni, al deficit di democrazia che si introduce nella vita delle università si corre il rischio di aggiungere anche i guasti dell'interferenza della politica locale con la prospettiva - o peggio l'incubo

- della "aslizzazione delle università."

Non sembra, quindi, potersi escludere l'avvio di una stagione di sostanziale liquidazione dell'autonomia universitaria, costituzionalmente garantita dall'articolo 33, tanto invocata e finalmente ottenuta alla fine degli anni '80.

Si potrà obiettare che a giudicare dai risultati non ne sia stata fatta un buon uso. Su questa constatazione si potrà pur convenire, ma va anche fermamente detto che se responsabilità vanno ricercate, e il CIPUR ha denunciato ripetutamente implementazioni aberranti dell'autonomia da parte dell'accademia, quelle della politica sono senz'altro incomparabilmente maggiori dato che non ha saputo organizzare correttamente e compiutamente l'apparato legislativo all'interno del quale esercitare - proprio come prescrive l'articolo 33 della carta costituzionale - tale principio. Di certo, la soluzione non può essere quella di "buttare via il bambino con l'acqua sporca".

Alberto Inconronato





MEDICINA UNIVERSITARIA

Protocollo d'intesa fra regione lombardia e università sedi di facoltà di medicina e chirurgia con particolare riferimento al trattamento economico del personale medico universitario convenzionato

PREMESSE

Dobbiamo premettere e ricordare che la LR 33/2009 non può sostituirsi alle leggi dello Stato che regolano la materia, specificamente ex pluribus al DLgs 517/99 e al DPCM 24 maggio 2001, ma ne deve semmai recepire le disposizioni in tema di rapporti tra SSN e Università, in quanto non è con il SSR che le Università statali si rapportano ma con il SSN. Si ricorda anche che la devolution costituzionale al Titolo V, art.117, ha mantenuto in capo allo Stato quella parte di assistenza sanitaria necessaria alla didattica e alla ricerca delle Università per la preparazione professionalizzante del medico. Tale parte di assistenza non è stata devoluta alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni e si differenzia da quella di competenza regionale, tout court rivolta a curare i pazienti. Essa, tuttavia, rientra nella programmazione sanitaria regionale, cui deve partecipare anche l'Università, in spirito di leale collaborazione fra organi-Regione e Università-la cui autonomia viene ugualmente garantita dalla Costituzione.

Le Regioni debbono perciò provvedere mediante convenzioni (i cui protocolli fra l'altro verranno predisposti secondo linee guida emanate di concerto dal MIUR e dal Ministero della Salute entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge 24/2010(Legge Gelmini) in un quadro al momento delineato dallo Stato(appunto DLgs 517/99 e DPCM 24 maggio 2001) e omogeneo in tutta Italia a garantire l'esercizio dei compiti istituzionali delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università.

La normativa di riferimento rimane, quindi, quella statale citata, essendo quella regionale strumentale alla applicazione della prima, come anche delineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.329/003 e ribadito dalla sentenza n.3120 del 14. 4.2008 del TAR Lazio, in base alla quale, onde evitare l'intervento vicariante di un commissario ad acta, la Regione Lombardia ha attivata la procedura che ha portato, prima, alla promulgazione della LR 15/2009 e poi della LR 33/2009 ed ora alla necessità di sottoscrivere un protocollo d'intesa anche in carenza delle nuove linee guida emanate entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge 24/10.

La normativa statale di riferimento, peraltro recepita dalla Regione in fase di rischio di commissariamento, è ora scomparsa e disattesa negli ultimi provvedimenti sottoposti alle Università statali della Lombardia, con il rischio di ingenerare prevedibili contenziosi qualora venissero applicate disposizioni in contrasto con la normativa nazionale.

Ricordo che la firma apposta dal Magnifico Rettore dell'Università di Pavia al Protocollo generale d'intesa tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 19/2/2010 era subordinata (Lettera del Rettore del 19/2/010 Prot.6140 fasc.2/2010) alla stesura di un testo di protocollo "più aderente ai contenuti della L.R. n.33/2009 e alla posizione manifestata dalle Università con Facoltà di Medicina e Chirurgia".

L'impegno assunto dal Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia non trova riscontro nel testo inviato il 25 ottobre, che ripropone i punti controversi del precedente testo su questioni di fondamentale importanza per quel che concerne l'autonomia universitaria e in particolare i trattamenti normativi, funzionali ed economici, del personale universitario convenzionato per l'assistenza finalizzata alla didattica e alla ricerca universitaria. Non si comprende peraltro la necessità di firmare d'urgenza un nuovo protocollo d'intesa essendocene già uno firmato seppur con l'impegno generico di firmarne un altro con delle modifiche che tenessero conto delle irrincunciabili istanze dell'Università. Le ragioni dell'urgenza potrebbero in realtà essere dettate dalla Magistratura, presso cui sono pendenti ricorsi.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO PER L'ASSISTENZA

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda in particolare il trattamento economico del personale medico universitario convenzionato, il DLgs 517/99 prevede il superamento del principio di equiparazione dei trattamenti economici tra universitari e ospedalieri, previsto in precedenza dalla Legge 213/71 c.d. "DeMaria" e la sua sostituzione con un trattamento "aggiuntivo", vale a dire che si somma allo stipendio universitario, a fronte di un impegno orario aggiuntivo di circa 19 ore settimanali per l'assistenza.

Uno dei criteri da più parti adottato è quello di raffrontare voce per voce le componenti dello stipendio ospedaliero con quelle dello stipendio universitario, riconoscendo per intero al personale universitario quelle non presenti nel suo stipendio e la differenza, ove esistente, fra quelle comuni.

In tal modo risulta remunerata l'attività assistenziale finalizzata alla didattica e alla ricerca svolta dal medico universitario, attività che i docenti e i ricercatori delle altre Facoltà non svolgono e che quindi risulta aggiuntiva alla normale attività universitaria, anche come monte ore, e quindi da retribuire in aggiunta allo stipendio universitario. Sotto l'aspetto quantitativo già le linee guida del 1999 della Regione Lombardia, ancora in vigore, fissavano nel 50% dell'orario di lavoro del personale ospedaliero (pari a 38 ore settimanali) e quindi ridotto a 19 ore, l'impegno assistenziale per l'universitario a tempo pieno. Resta da stabilire ancora quello per il tempo definito.

In pratica il calcolo della remunerazione secondo il principio perequativo deve avvenire come illustrato dalla tabella di seguito riportata.

Ma l'applicazione corretta descritta nella suddetta tabella, come degli altri metodi che vedremo più avanti, presuppone, in via prioritaria, l'assegnazione di livelli funzionali, propri della organizzazione sanitaria ospedaliera, agli uni-

versitari, cosa che era in precedenza definita dal DPR 382/80, laddove novellava l'equiparazione dei docenti di prima fascia alla posizione apicale ospedaliera, dei seconda fascia alla posizione intermedia (all'aiuto ospedaliero), dei ricercatori all'assistente ospedaliero.

Poiché i livelli funzionali ospedalieri sono ora cambiati con l'introduzione di due sole qualifiche - dirigente di primo e dirigente di secondo livello- e con l'individuazione della attribuzione di responsabilità di strutture complesse ai secondi livelli e di strutture semplici dipartimentali e interdipartimentali ai primi livelli dirigenziali, nonché di aree di competenza specialistica, occorre far corrispondere ex lege questi nuovi livelli organizzativi e stipendiali ospedalieri alle qualifiche universitarie che sono quattro:1) Professore di prima fascia; 2)Professore di seconda fascia; 3)Professore aggregato (Ricercatore con modulo didattico); 4) Ricercatore(senza modulo didattico). Infatti ai prima fascia viene garantita "comunque" la direzione di una struttura complessa o semplice o di un programma(art.5 c.4 DLgs 517/99) mentre ai seconda fascia cui "non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa" "può" essere affidata la responsabilità e la gestione di programmi, anche se di minore complessità e rilevanza. Dei ricercatori non si fa riferimento al comma 4 ma solo al comma 5 e al comma 6 dell'art.5, che tuttavia lasciano alla discrezione del responsabile della struttura complessa di appartenenza la proposta di affidamento degli incarichi al Direttore generale. Ciò confligge con il principio sancito dall'art 33 della Costituzione e con l'unicità del ruolo docente delle due fasce dei professori universitari, che, lo ricordiamo, si differenziano solo per il diritto all'elettorato passivo a Preside e Rettore riservato

unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato".

In attuazione delle previsioni del D.L.vo n. 502 del 1992 e n. 29 del 1993, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'area della dirigenza medica del comparto Sanità relativo al quadriennio 1994-1997, siglato in data 5 dicembre 1996, ha provveduto a determinare la graduazione delle funzioni dirigenziali, riconducendo al II livello dirigenziale i primari ospedalieri già collocati nella posizione funzionale di XI livello, unificando nel I livello dirigenziale gli assistenti e gli aiuti collocati rispettivamente nell'ex IX e X livello ed equiparando questi due ex livelli sotto il profilo della retribuzione tabellare e dell'indennità di specificità medica.

Il contratto collettivo ha, quindi, provveduto a ricostruire la retribuzione spettante ai dirigenti medici di I e II livello, la quale non viene più determinata in relazione alla posizione funzionale, al profilo professionale (Assistente - Aiuto - Dirigente) e al corrispondente livello retributivo (IX - X - XI), ma in relazione alla posizione ricoperta, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio, e ai risultati raggiunti. Ed infatti, il trattamento economico del personale medico ospedaliero oggi si compone di uno stipendio tabellare determinato in misura fissa dallo stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di una serie di indennità aventi la funzione

di ciascuna ad una propria specifica funzione.

Tale interpretazione trova peraltro conferma, in ambito nazionale, nel Protocollo di intesa fra la Regione Liguria e l'Università di Genova, siglato in data 17 marzo 2004, che, interpretando correttamente l'art. 6 del decreto precisa che i compensi aggiuntivi previsti dal primo comma "tendono non ad equiparare la retribuzione del personale docente universitario alla dirigenza medica, ma a concretizzare il riconoscimento di quanto dovuto ai docenti ed equiparati universitari per l'attività complessiva da essi svolta e di cui il Servizio sanitario Nazionale usufruisce".

Ne consegue che l'art. 6 del D.L.vo n. 517 del 1999, nel prevedere una ridefinizione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, non ha abrogato il sistema normativo che disciplina il principio dell'equiparazione del trattamento economico dell'universitario a quello dell'ospedaliero, ma lo conferma.

Tradotto in termini pratici ed operativi significa che la vecchia "De Maria" (Legge 761/79) remunera in maniera differenziale l'attività assistenziale svolta dal docente e dal ricercatore universitario nell'ambito del suo orario di lavoro istituzionale universitario, quantificato in 350 o 250 ore a seconda del regime scelto a tempo pieno o definito.

Differenziale significa che per tali ore la sua attività comprensiva di didattica, assistenza e ricerca viene remunerata come quella del pari grado ospedaliero e quindi presuppone una integrazione se la remunerazione universitaria è inferiore a quella ospedaliera oppure nessuna integrazione se uguale o superiore. Solo con questo metodo, pertanto, è comprensibile che la DeMaria possa essere uguale a zero. Ciò avviene quando lo stipendio universita-

contraria alla normativa statale vigente. Meraviglia che i Rettori delle Università statali della Lombardia si prestino a sottoscrivere un tale protocollo.

Analizzando il nuovo testo nella versione concordata (? Sic) nell'incontro in Regione del 25/10/2010 si esprimono le seguenti considerazioni in merito ai punti così come individuati in neretto.

Premesso che:

L'incipit afferma che la LR 15/2009 è stata "trasfusa" nel testo unico delle leggi regionali in materia di sanità di cui alla L.R. n. 33/2009", ma proprio in questa, all'art.133, si afferma che la L.R. n.15/2009 risulta abrogata e quindi non si comprende cosa sia stata "trasfusa".

Al di là di ciò, nelle premesse si demanda secondo la LR33/2009 ad un protocollo la disciplina di attività che per loro natura sono già normate da leggi nazionali e da disposizioni gerarchicamente superiori. La disciplina di tale materia,infatti, non compete alla Regione se non nel senso ancillare di soddisfare le esigenze prescritte onde i portatori del diritto possano correttamente svolgerle. Dovrebbero essere perciò citate le norme statali di riferimento come da noi indicato all'inizio del presente documento.

Considerato che:

In questa sezione vengono, in verità, citate alcune leggi statali, ma solo quelle riguardanti le Scuole di specializzazione, mentre tutta la normativa inerente i corsi pre laurea viene ignorata, ad esempio il DLgs 517/99, il DPCM 24/5/2001, la L. 230/2005. Tanto più vengono ignorate le disposizioni statali inerenti i parametri quantitativi dei posti letto da porre a disposizione dell'Università per la didattica e la ricerca, degli spazi, del personale, dei livelli funzionali ecc.(DPCM 24 maggio 2001)-

Titolo I

Norme generali

Art 1-Poli universitari

Viene introdotto il concetto di ospedali e strutture territoriali collegati con i poli universitari, senza distinzione fra strutture pubbliche e private e come se ospedali e strutture territoriali collegate fossero parte di un sistema di insegnamento affiancato a quello inserito nei poli. Un pasticcio che è in nuce il concetto di ospedale d'insegnamento, che noi fortemente rigettiamo, a fronte invece dell'insegnamento universitario negli ospedali, che è altra cosa. Positivo è (ma bisogna che si attui e non ve ne è la garanzia) il fatto che la struttura principale (notare l'accurato non uso del termine Azienda!) debba garantire lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche riferibili alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e "prevedere una loro integrazione con le attività assistenziali"(cosa si intenda per integrazione però nessuno lo dice e nasceranno problemi). Assistiamo ad un curioso capovolgimento della logica e delle disposizioni statali, nelle quali è l'assistenza ad essere finalizzata alla didattica e alla ricerca universitaria, mentre qui è la Regione che dovrebbe garantire lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche integrate all'assistenza. Ma è l'Università nella sua autonomia che organizza le sue attività didattiche e di ricerca, comprensive delle necessità assistenziali per Medicina e Chirurgia, non soggette a potestà legislativa concorrente regionale (art 33 e art.117 della costituzione). In spirito di leale cooperazione la Regione deve soddisfare a tali esigenze in una cornice unica di norme valide in tutta Italia.

Art.2

Il Comitato di Indirizzo e coordinamento(CIC) dovrebbe partecipare alla programmazione sanitaria regionale con proposte di cui la Regione dovrebbe tenere conto(espressione tuttavia che non implica la loro adozione in senso di obbligo a riceverle). Infatti il CIC risulta prevalentemente costituito da universitari e mai il potere politico regionale accetterebbe le proposte di un tale organo.

Art.3

Apparentemente il titolo dell'art.3:"Parametri per l'individuazione delle attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia" dovrebbe garantire in concreto la libertà di insegnamento e ricerca che l'art.33 della Costituzione assegna ai docenti universitari,ma in pratica non stabilisce nessun parametro reale, come n. di posti letto, strutture,unità semplici e complesse a direzione universitaria, discipline, flussi di ricovero, personale di supporto, attrezzature, finanziamenti.

Art 4

Anche questo articolo che concerne i finanziamenti delle strutture sanitarie convenzionate con le Università parla genericamente di finanziamenti senza nessuna relazione a parametri e criteri certi di calcolo, la cui assenza lo rende una generica espressione di intenti.

Art.5

L'articolo 5 si occupa della organizzazione interna delle strutture sanitarie "polari" (sta scritto proprio così !!). Si parla di dipartimenti in senso solo ospedaliero, mentre dovrebbero essere costituiti i dipartimenti integrati di cui all'art 3 del DLgs 517/99, ma non lo sono e non prevedono neppure le "relazioni organizzative e funzionali tra i dipartimenti ad attività integrata ed i dipartimenti universitari" di cui all'ultimo comma dell'art.3 citato. L'ultimo comma dell'art.5 invece sancisce "Nella definizione degli assetti organizzativi, le aziende devono rispettare i fabbisogni di personale autorizzati dalla giunta regionale(che ricomprendono anche il personale universitario) e garantire comunque il rispetto dei vincoli economici complessivi". Il che significa che è la Regione a decidere come, quanto, dove e se spendere, per cui tutto il castello di belle parole si infrange sulla leva finanziaria in mano alla Regione.

Art.6

Anche questo articolo è ripieno di aria fritta: per di più non tiene conto che ad uno stesso SSD

Tabella comparativa fra voci stipendiali universitarie e ospedaliere

RETRIBUZIONE UNIVERSITARIA			RETRIBUZIONE OSPEDALIERA		
QUOTA A	*Stipendio base	+	*Tabellare		+
	*Classi/Scatti	+	*R.I.A.		+
	*I.I.S.	+	*I.I.S.		+
	*Assegno aggiuntivo +		*Ind.Spec.Medica		+
			*Retr.Pos.Fissa contrattuale		+
			*Retr.Pos.Variabile contr.		+
A1			A2		
Differenziale : A2 meno A1 a carico della Regione/Azienda convenzionata					
QUOTA B	Nessuna voce presente		*Retr.Pos.Variabile aziendale		+
			*Indennità struttura complessa		+
			*Indennità Direzione Dipartim		+
			*Indennità risultato		+
			*Indennità di esclusività *		+
B1			B2		
Differenziale:B2 meno B1 a carico della Regione/Azienda convenzionata.					
*L'indennità di esclusività fa capo ad un fondo separato gestito dal CIPE.					

ai prima fascia. Venuta meno l'equiparazione ad aiuto-primario occorre che al Professore di seconda fascia sia affidata di norma la responsabilità di una struttura semplice o complessa o di un programma, così come ai ricercatori Professori aggregati e ai Ricercatori confermati. Solo la tipologia e l'organizzazione della struttura o programma possono essere lasciate alla proposta gerarchica mentre il diritto al suo conferimento, deve essere chiaramente ribadito, rientra fra quelli inalienabili della persona. Anche perché ne deriva un incremento stipendiale e una qualificazione professionale rispetto ad altre figure. Una mancata adozione di tali provvedimenti integra un quadro di demansionamento degli universitari rispetto agli ospedalieri e di disparità di trattamento fra figure universitarie portatrici di uguali diritti per quanto riguarda l'attività assistenziale, di ricerca e di didattica. Resta in vigore peraltro il dispositivo previsto dal DPR 382/1980 per cui il Magnifico Rettore può attribuire funzioni superiori assistenziali agli universitari, ma tale potere per ignavia non viene esercitato dai Rettori in maniera da riconoscere tutte le competenze.

Esistono anche altri metodi, diversi da quello sopra riportato, per ridefinire il trattamento economico del personale universitario che svolge attività assistenziale ma ne citerò solo due.

Il primo prospettato dal cga Sicilia nella sentenza n.156/10, 2006 e il secondo elaborato dal Sindacato di categoria su considerazioni giuslavoristiche che inoppugnabili e conformi al diritto sul lavoro, purtroppo disatteso dal momento che i Sindacati universitari non vengono neppure consultati, con grave vulnus del diritto costituzionale ed europeo di rappresentanza in difesa degli interessi dei lavoratori, tale da gettare dubbi sulla legittimità di atti assunti in assenza di un accordo sindacale che invece avviene nel versante ospedaliero.

Primo metodo di calcolo

A seguito delle modifiche apportate al sistema di retribuzione del personale sanitario ospedaliero dal D.L.vo n. 502 del 1992, si è posta la necessità di apportare modifiche anche al sistema di retribuzione e di equiparazione del personale universitario, non potendo più operare la corrispondenza funzionale prevista dall'art. 102 comma 1 del D.P.R. n. 382 del 1980.

L'art. 15, comma 1, del D.L.vo n. 502 del 1992 dispone che "la dirigenza medica è collocata in un

di individualizzare il trattamento economico di ciascun dirigente in funzione dei compiti assistenziali svolti, della posizione e degli incarichi ricevuti in funzione dell'anzianità di servizio e dei risultati raggiunti.

Dette modifiche hanno determinato la necessità di definire l'equipollenza tra i due livelli della Dirigenza Medica del Comparto Sanità ed i quattro livelli del personale medico dipendente dalle Università convenzionate con le Aziende Sanitarie ai fini dell'espletamento delle attività assistenziali, non potendo più operare le corrispondenze funzionali previste dall'art. 102, comma 4, del D.P.R. n. 382 del 1980, nonché di determinare le modalità di applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i medici ospedalieri anche ai medici universitari.

A tale esigenza ha provveduto, in qualche modo, l'art. 6 del D.L.vo n. 517 del 1999, il quale, non ha abolito il trattamento economico di equiparazione, ma si è limitato ad adeguare il regime retributivo del personale universitario che svolge attività assistenziale a quello previsto per il personale ospedaliero.

Confermano detto assunto le disposizioni dello stesso art. 6, dalle quali si evince che il personale universitario che svolge attività assistenziale mantiene il diritto alla equiparazione.

Ed infatti, i trattamenti aggiuntivi di cui al primo comma dell'art. 6 sono riconosciuti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale in aggiunta ed "oltre al trattamento economico erogato dall'università".

Una delle voci che compongono il "trattamento economico erogato dall'università" è proprio l'indennità di equiparazione, la quale dunque viene ancora garantita.

La stessa giurisprudenza costituzionale ha affermato che l'indennità di equiparazione costituisce una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolga attività assistenziale sanitaria e come tale essa è utile ai fini assistenziale e previdenziale (Corte Cost. n. 126 del 1981).

Le indennità di posizione e di risultato di cui al primo comma dell'art. 6 d.l.vo n. 517 del 1999, quindi, non sono previste in sostituzione dell'indennità equiparativa, ma in aggiunta alla stessa. Esse, infatti, non sono fungibili tra loro, assolvendo

raggiunge l'entità dello stipendio ospedaliero. Ma questo avviene anche per i docenti e ricercatori delle altre Facoltà che non svolgono attività assistenziale. In aggiunta alle 350 o 250 ore, in realtà, a seguito del DLgs 517/99 l'universitario convenzionato per l'assistenza svolge un ulteriore lavoro, quantizzato nel 50% di quello ospedaliero:per tale impegno, pertanto, gli spetta un compenso aggiuntivo, pari alle indennità di funzione e risultato, quali previste dal CCNL ospedaliero, inclusa a parte e per intero l'indennità di esclusività se ha fatto la scelta esclusiva.

Secondo metodo di calcolo

Questo metodo di calcolo del trattamento economico degli universitari che svolgono assistenza finalizzata alla didattica e alla ricerca è il più razionale e incontestabile sotto il profilo giuslavoristico e sindacale, perché corrisponde al principio costituzionale che a ciascun lavoratore spetti la giusta remunerazione rapportata alle sue funzioni, senza disparità di trattamento.

Ne consegue che per le funzioni istituzionali il dipendente universitario convenzionato deve percepire uno stipendio simile a quello dei suoi colleghi universitari delle altre Facoltà e della stessa Facoltà di Medicina e Chirurgia del triennio preclinico non convenzionati per l'assistenza. Ma in aggiunta gli compete una remunerazione rapportata al monte ore assistenziale svolto in più e pari al 50% di quello ospedaliero, che corrisponderà alla metà dello stipendio tabellare del pari grado ospedaliero, integrato dalle indennità variabili o fisse dovute, secondo la loro natura per intero o proporzionalmente all'impegno lavorativo(indennità di posizione, indennità di risultato), con l'aggiunta per intero dell'indennità di esclusività per gli aventi diritto.

Quello che è certo dall'analisi dei tre metodi sopra descritti è che il metodo perequativo applicato a Pavia ha danneggiato pesantemente i docenti e i ricercatori svolgenti attività assistenziale e non è più accettabile perché in pratica non remunera l'attività assistenziale e le ore di lavoro aggiuntivo che tale personale dedica al SSN.

PROTOCOLLO D'INTESA

Ma arriviamo all'esame analitico del testo del protocollo che così come sottoposto rischia di essere penalizzante per l'Università e i medici universitari destinati ad una sorta di regionalizzazione

TRIBUNA SUI CONCORSI UNIVERSITARI

a cura di Leonardo Bosi



Questa volta presento un nuovo tipo di paradosso concorsuale e, per far questo, allego la relazione sui fatti contestati che viene sottoposta al nostro giornale dall'autore prof. Alberto Borghini: il testo è a sua responsabilità, lasciato da noi immutato e, quindi, qui sotto riportato.

In pratica si tratta di un concorso al quale è stato ammesso un candidato (Alberto Borghini) senza preclusione per la disciplina di afferenza.

Tuttavia, a concorso quasi espletato, sono state improvvisamente cambiate le regole concorsuali di modo che il Borghini ne è stato escluso.

Borghini ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che lo ha respinto richiamandosi, notate bene, alla autonomia delle Università.

A nostro avviso questo precedente oltre che gravissimo è anche pericolosissimo.

Mi domando: perché allora l'ipocrisia di costose procedure concorsuali?

Tanto varrebbe fare solo delle cooptazioni di soli fedeli e graditi universitari in carriera.

Mi sento amareggiato per il fatto di vivere nell'Università attuale.

Chi ha letto i vari numeri di Università Oggi si sarà ben accorto che ho sempre combattuto (ripeto, come un ronin, cioè come un samurai senza padrone) per l'onore di una Università ideale nella quale volli credere.

Ciò mi provoca ritorsioni d'ogni tipo, non ultima l'accusa strisciante e sussurrata alle spalle di essere un pazzo: forse ciò è vero perché mi sono illuso nella speranza di bonificare l'Università Italiana.

A proposito di concorsi universitari

IL CONCORSO DENOMINATO "ACCELERAZIONE DI CARRIERA" DEL POLITECNICO DI TORINO E IL DIAMETRALE SOVERTIMENTO DEL BANDO DI CONCORSO ALLA CONCLUSIONE DEL CONCORSO MEDESIMO

Nonché in merito al parere numero 4409/2008 emesso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato, Segretariato Generale, n. 1777, Roma 22. 04. 2010 – Direzione Generale per l'Università, 30 aprile 2010, Prot. n. 1789

In Italia è di fatto passato un dispositivo che consente ad enti e istituzioni di **cambiare in corso d'opera le regole di un bando di concorso o addirittura di sovvertirle del tutto, anche a concorso ultimato o quasi ultimato.**

L'occasione per questo nuovo 'stile' è stata fornita da un concorso bandito dal Politecnico di Torino nel 2007 e sovvertito dallo stesso Politecnico di Torino in pieno 2008, a concorso ultimato o quasi ultimato.

Un candidato, ammesso al concorso secondo le regole del bando (2007), ed estromesso tramite il sovvertimento di quelle regole a fine concorso, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Politecnico di Torino, inaugurando così questo nuovo 'stile' che di fatto assegna potere assoluto ed arbitrarietà totale agli amministratori, calpestando i più elementari diritti del cittadino.

I FATTI

La motivazione per cui la Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha ritenuto giuridicamente giusta l'eliminazione (o comunque la si voglia chiamare) del prof. Alberto Borghini, docente della Facoltà di Architettura II del Politecnico di Torino, dal concorso dello stesso Politecnico di Torino denominato "accelerazio-

ne di carriera" è la seguente: "dalla documentazione in atti risulta che il prof. Borghini è stato valutato in modo negativo, in quanto il suo SSD [Settore Scientifico-Disciplinare] ("Discipline Demo Etno Antropologiche") è stato ritenuto "poco rappresentativo dei SSD dell'Ateneo" (allegato 1 al verbale della commissione accelerazione di carriera in data 6 maggio 2008). Lo stesso, quindi, [...] non è stato ammesso alla terza fase [...] a causa dello SSD di riferimento".

Tale motivazione risulta in evidente contraddizione rispetto al bando di concorso, aperto a tutti i Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) del Politecnico di Torino ivi compreso quello del Prof. Borghini (dicembre 2007), e rispetto alle dichiarazioni ufficiali dei responsabili dello stesso Politecnico di Torino. Infatti, con nota prot. n. 5092/VII.4 del 21 marzo 2008, doc. 3, il Rettore ribadiva che "l'obiettivo della procedura di accelerazione di carriera è quello di selezionare, **esclusivamente in base alla qualità scientifica** dei candidati, "alcuni settori scientifico-disciplinari cui offrire opportunità [...]". La nota prosegue: "tra gli indicatori forniti, il più significativo è sicuramente quello relativo alla produzione scientifica complessiva di ciascun candidato".

L'esclusione di un candidato (e presumibilmente

di uno solo, e presumibilmente già vincitore del concorso), a causa del Settore Scientifico-Disciplinare di appartenenza (il prof. Borghini "non è stato ammesso alla terza fase [...] a causa dello SSD di riferimento"), per di più con data 6 maggio 2008, a concorso concluso (o praticamente concluso), è pertanto diametralmente opposta al medesimo bando di concorso e ai criteri che lo hanno ispirato. Una siffatta esclusione non può dunque che essere giuridicamente inconsistente ed assurda: contro la legge di gara, e contro ogni più elementare diritto di correttezza, essa configura un'illegalità gravissima ai danni dei diritti di una persona che era stata ammessa al concorso medesimo, perché in regola con il bando del concorso, e un danno pesantissimo all'immagine dell'Università e della Ricerca in Italia.

Il Politecnico di Torino, contrariamente alle sue stesse dichiarazioni ufficiali, **anziché, appunto, "selezionare, esclusivamente in base alla qualità scientifica" dei candidati, "alcuni settori scientifico-disciplinari", ha escluso** (o qualunque sia il termine impiegato) un candidato già presumibilmente vincitore, parecchio tempo dopo averlo ammesso al concorso, a concorso concluso o quasi concluso (6 maggio 2008), "a causa dello SSD [Settore Scientifico-Disciplinare] di riferimento". Come si può il 6 maggio 2008 introdurre una

regola per un concorso bandito nel dicembre dell'anno precedente? Come si può introdurre in un concorso, a concorso concluso, una regola che sovverte di 360 gradi il bando del concorso medesimo?

La Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha definito il suddetto comportamento "autonomia" dell'Università e ha fatto appello alla Costituzione.

Basta un po' di buon senso per capire che proprio un tale comportamento è la negazione dei principi più semplici e basilari del diritto e della democrazia; che si tratta di un atteggiamento che, di fatto, va verso l'arbitrarietà più assoluta e verso l'eliminazione dei concorsi stessi.

Non sarà difficile per nessuno capire che con un precedente del genere e con la sentenza (o comunque si chiami) del Consiglio di Stato, qualunque ente 'autonomo' potrà d'ora in poi sentirsi autorizzato a modificare in corso d'opera bandi di concorso emessi mesi prima, o addirittura a sovvertirli radicalmente, persino a concorso concluso o quasi concluso, espellendo dal concorso medesimo coloro che secondo le regole del bando siano risultati vincitori. E, c'è da aspettarselo, non sarà soltanto un problema dell'Università.

Prof. Alberto Borghini
Politecnico di Torino

Segue da pagina 6

universitario possono afferire più docenti di prima come di seconda fascia e ricercatori. Si realizza invece una disparità di trattamento fra costoro, nel momento in cui ad un SSD si assegna una unica struttura complessa e le articolazioni interne della stessa sono lasciate all'arbitrio del direttore di tale struttura e del Direttore generale, realizzandosi il paradosso che un funzionario dello stato a tempo indefinito - il docente universitario - risulta essere subordinato ad un funzionario regionale assunto a tempo determinato con contratto di tipo privato e ad un suo collega universitario, in un rapporto gerarchico che non esiste nel nostro ordinamento.

Art.7

Le disposizioni dell'art.7 rimandano a singole convenzioni che ciascuna Università firmerà con le strutture sanitarie comprese nel polo universitario di pertinenza. Non si fa cenno agli ospedali correlati ma non inseriti nei poli universitari né a differenze eventuali fra strutture pubbliche e private.

Art.8

La definizione dell'impegno orario del personale universitario per quanto riguarda l'attività didattica e di ricerca non spetta alla Regione e rientra nella sfera della libertà individuale. L'attività assistenziale dell'universitario è differente da quella dell'ospedaliero in quanto finalizzata alla didattica e alla ricerca e non tout court all'assistenza, tant'è che sono previsti DRG differenziati per la patologia utilizzata per l'insegnamento e la ricerca. Gli obiettivi del personale uni-

versitario, inoltre, possono non coincidere con quelli fissati dal Direttore Generale. Il concetto e i ruoli vanno capovolti: è il DG che deve garantire all'universitario il raggiungimento dei suoi propri obiettivi mettendogli a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie in spirito di leale collaborazione e non viceversa. Non dimentichiamo che la produttività dell'universitario viene valutata dalla apposita agenzia e che didattica, ricerca e assistenza sono inscindibili. Al comma otto si fa riferimento al "contributo offerto alle finalità del Servizio Sanitario Regionale" da parte dei docenti e ricercatori, dimenticando che l'assistenza dell'universitario non ha tale fine, ma quello didattico e di ricerca per di più correlata al SSN e non a quello regionale. L'Università è (ancora) una istituzione statale e non regionale anche dopo la devolution! Non viene specificato se il vecchio trattamento di equiparazione fa parte della ripartizione erogata dall'Università (come illustrato a parte), non vengono fissate le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico dei ruoli del SSN, sostitutive di quelle fissate dall'art.102 del DPR 382/80, corrispondenze che non possono essere lasciate all'arbitrio dei Direttori di struttura complessa, Dipartimento e Direttori generali; non viene stabilito il cospite di risultato che deve essere costituito dai DRG migliorati, cospite che la Regione già ora assegna alle strutture convenzionate, le quali invece lo utilizzano a discrezione: va invece vincolato a destinazione d'uso; al comma c) del punto otto l'erogazione dell'indennità

di esclusività non può essere "subordinata alla prevalenza dell'attività svolta in regime istituzionale rispetto a quella libero professionale, sia in termini di orario che di prestazioni effettuate" in quanto non previsto dalla normativa istitutiva di detta indennità né dalla stessa LR 33/2009; al comma successivo va inserito un riferimento al pregresso e lo stesso principio va esteso al personale universitario con decorrenza dalla presa di servizio nella struttura convenzionata; per il personale tecnico-amministrativo vale la Legge 200/74 (DeMariuccia); l'ultimo comma deve prevedere norme transitorie che appiannino il debito pregresso dal gennaio 2000, anno di entrata in vigore della indennità di esclusività (primo gennaio 2000) e delle altre indennità come da CCNL (27 gennaio 2000). Non può valere il principio del chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato, anche perché alcune sentenze in giudicato hanno stabilito il contrario.

Art.9

Non può essere concesso che sia la Regione a provvedere autonomamente all'individuazione delle strutture da accreditare per lo svolgimento dei corsi di studio delle Classi delle professioni sanitarie. E' al contrario l'Università che deve provvedere a tale compito di accreditamento e la Regione in suordine provvede a mettere a disposizione le strutture corrispondenti ai parametri richiesti.

Gli oneri sostenuti dall'Università devono essere ad essa corrisposti direttamente.

Art.10

L'art.10 può essere sottoscritto salvo il

penultimo comma che assegna alla Regione l'approvazione di tutte le convenzioni che l'Università stipuli con le strutture complementari

Art.11

Il penultimo comma prevede un riconoscimento economico, crediti formativi e carichi di lavoro compatibili per il personale ospedaliero coinvolto nella didattica nelle scuole di specializzazione: occorre estendere tale riconoscimento anche al personale universitario.

Art.12

L'organizzazione della attività formativa dei medici in formazione non compete alla Regione

Art.13

Anche qui la Regione entra in una tematica riservata all'Università che, ad esempio, ha predisposto un log-book elettronico dove riportare analiticamente le attività svolte dai medici in formazione, mentre la Regione parla di un "Libretto personale di formazione" che dovrebbe essere vistato dalla Direzione aziendale.

Le criticità riscontrate nel documento non permettono di consigliarne la sottoscrizione da parte delle Università lombarde anche alla luce della mancanza di una valutazione comparativa con la normativa adottata nelle altre Regioni, indispensabile, in era di valutazione, ai fini di graduatorie e finanziamenti.

Prof. Daniele Scovola
Presidente CIPUR Ateneo di Pavia
Consigliere CdA Università di Pavia

ARGINIAMO LO STRAPOTERE DEI RETTORI

La localizzazione periferica dei collegi disciplinari, che di fatto vanno in mano ai Rettori, non fanno che sottolineare ulteriormente lo strapotere che i Rettori acquisiscono in virtù della L. n. 240/10. Inoltre non è stata esplicitata nella norma l'unica possibile limitazione al loro strapotere: la loro responsabilizzazione personale per i momenti amministrativi intervenuti nel corso del loro mandato.

In particolare si corre il grosso rischio di vedere il rettore alla presidenza dei due organi fondamentali delle Università: rilevante contraddizione in un contesto regolamentare e legislativo che vieta, per qualunque altra figura, l'assommarsi di più cariche. In realtà, pur non essendo stata prevista la loro presidenza nel C. di A., la medesima non è stata esclusa, come da noi richiesto, ma è stata lasciata agli Statuti; facile immaginare come andrà a finire. Negli interventi in atto per la redazione degli statuti, occorre cercare di evitare tale eventualità.

RIGUARDA I PROFESSORI ASSOCIATI

PENSIONE A 70 ANNI PER CHI OPTA PER LA L. 230/05; ILLEGGITTIME LE RIDUTTIVE INTERPRETAZIONI RETTORALI

Fra i vari emendamenti CIPUR al DDL 3687/C recepiti nella L. 240/10 (Legge "Gelmini" - tali emendamenti sono consultabili nel sito web del CIPUR) in particolare figura la **non abrogazione**, prima prevista dal DDL 3687/C (comma 8, punto c, dell'art. 25) varato dal Senato, **del comma 17 dell'art. 1 della L. 230/05. In tal modo i Professori associati (non ex stabilizzati) mediante l'opzione per il regime previsto dall'art.1 della legge n. 230/05 (Legge Moratti) possono andare in pensione a 70 anni. L'alternativa, per chi non ha optato e non ritenesse di farlo, resta il vedersi ridotta l'età di pensionamento al 65.mo anno d'età.**

Il CIPUR, unico fra le Associazioni sindacali della docenza, con riferimento al diritto sopra richiamato (ed ora confermato) ha tempestivamente e ripetutamente invitato i Professori associati ad esercitarlo optando (comma 19, art 1, L. 230/05) per il regime di cui alla legge 230/05 al fine di godere del pensionamento a 70 anni (comma 17 sopra citato). Fin dalle prime sollecitazioni, **abbiamo sottolineato il pericolo che successivi provvedimenti legislativi avrebbero potuto cancellare tale diritto**; ciò è stato evitato ancora una volta, ma con una legge ordinaria tale possibilità può essere tolta; quindi, è il caso di dirlo, chi ha tempo non aspetti tempo!

Un fac-simile per l'opzione è fornito nel sito del CIPUR al link <http://www.cipur.it/Varie/Fuori%20Ruolo/pagina%20modulogen08.htm>.

Nonostante la limpidezza della norma, molte università hanno ritenuto di aderire ad una interpretazione della L. n. 230/05 del tutto inaccettabile e fondata, fra l'altro, su pareri risibili, in virtù della quale portano al 68.o anno l'età di pensionamento per chi opta (e per chi già da tempo ha optato!) per il regime previsto dalla Legge citata. Nei n.n. 60 e 61 di UNIVERSITÀ OGGI abbiamo demolito tali "pareri"; **altrettanto, ed in termini evidentemente del tutto affidabili, è accaduto nelle sentenze in materia emesse**

dal TAR Lazio, dal TAR Lombardia e dal TAR Campania, che hanno accolto in toto le tesi del CIPUR, ed in tre Ordinanze del C.di S. (Sentenze e Ordinanze sono consultabili nel sito del CIPUR).

Le singole sentenze valgono solo per chi ha ricorso!!! Su ciò si basano le iniziative degli atenei che in caso di mancata reazione e sfruttando la nota ritrosia a difendersi dalle vessazioni con mezzi legali degli interessati, sperano di "rottamarli" al 68.o anno. Si sappiano regolare i collegi.

Comunicato del 21 gennaio 2011
Prof. Vittorio Mangione

PRESIDENZA E SEGRETERIA NAZIONALE CIPUR

06127 PERUGIA Via Tilli, 58 - Tel. 075/5008753 - 075/5008750 Fax 075/5008851

E-mail: cipur@tin.it Sito internet: www.cipur.it

SEDI, PRESIDENTI DI SEDE E REFERENTI CIPUR

ANCONA Pres. Vincenzo Suraci
Tel. 071/5964427 Fax 071/883911
vsuraci@hotmail.com
Vice Pres. Maria Montroni

BARI Statale Pres. Domenico Schiavone
Tel. 080/5442580 cipur-bari@uniba.it

BARI Politecnico Pres. Aldo Redaelli
Tel. 080/5963670 Fax 080/5963612
redaelli@pascal.dm.uniba.it

BERGAMO Pres. Erasmo Recami
Tel. 035/2052313 Fax 035/562779
erasmo.recami@unibg.it

BOLOGNA Pres. Enzo Farabegoli
Tel. 051/2094565
fara@geom.in.unibo.it

CAGLIARI Pres. Giampaolo Farina
Tel. 070/663408 Fax 070/663244
gpfarina@unica.it

CAMERINO Pres. Ivano Santarelli
ivanofranco.santarelli@unicam.it
Vice Pres. Fiorenzo Mignini

CASSINO (FR)
Pres. Franco Tamassia
Tel. 0776/2993774
Fax 0776/311839
f.tamassia@eco.unicas.it

CATANIA Pres. Giuseppe Burrafato
Tel. 095/7195211 Fax 095/3785231
giuseppe.burrafato@ct.imfn.it
Vice Pres. Augusto Scalia

CATANZARO
Pres. Antonietta R. Marchese
Tel. 0961/3647123
marchese@unicz.it
Vice Pres. Alberto Scerbo

CHIETI - PESCARA
Pres. Giuseppe De Matteis
Tel. 085/4537798
Fax 085/4537794
gdematteis@unich.it

COSENZA
Pres. Ottavio Cavalcanti
Tel. 0984/492870
o.cavalcanti@unical.it

FERRARA Pres. Guido Casaroli
Tel. 0532/455618 Fax 0532/200188
cld@unife.it
Vice Pres. Giovanna Cavallaro

FIRENZE Pres. Aurelio Vittoria
Tel. 0577/585617 vittoria@unisi.it
Vice Pres. Persio Dello Sbarba

GENOVA Pres. Alberico Benedicenti
Tel. 010/3537436
alberico.benedicenti@unige.it
Vice Pres. Luigi Carobene

L'AQUILA Pres. Fernando Mazza
Tel. 0862/434203 Fax 0862/433753
mazza@univaq.it

LECCE Pres. Domenico Lenzi
Tel. 0832/297429-431 Fax 0832/320541
lenzi@ultra5.unile.it
Vice Pres. Lorenzo Barone

MESSINA Pres. Francesco Pizzimenti
Tel. 090/6766445 Fax 090/6766438
fpizzimenti@pharma.unime.it
Vice Pres. Giuseppe Falzea

MILANO Politecnico
Pres. Leonardo Bosi
Tel. 02/23996124 Fax 02/23996126
leonardo.bosi@fisi.polimi.it
Vice Pres. Aldo Coghe

MILANO Statale
Pres. Mario Falchi
Tel. 02/50316943 Fax 02/50316952
mario.falchi@unimi.it

MODENA E REGGIO EMILIA
Pres. Roberto Andreoli
Tel. 059/2055092 Fax 059/373543
andreoli@unimo.it
Vice Pres. Carla Fiori

NAPOLI Parthenope
Pres. Giulia Scherillo
Tel. 081/5475127 Fax 081/5521608
giulia.scherillo@uninav.it

NAPOLI Federico II
Pres. Alberto Incoronato
Tel. 081/2538136 Fax 081/5525611
incorona@unina.it

NAPOLI II Ateneo
Pres. Antonio Romano
Tel. 081/5666776 Fax 081/5666775
antonio.romano@unina2.it
Vice Pres. Luigi D'Angelo

PADOVA Pres. Paolo Manzini
Tel. 049/8275323 Fax 049/8275366
paolo.manzini@unipd.it
Vice Pres. Mario Rossi

PALERMO Pres. Giuseppe Ingrassia
Tel. 091/6626241 Fax 091/6626241
ingra@unipa.it
Vice Pres. Antonio Scaglione

PARMA
Pres. Vittorio Mangione
Tel. 0521/906936
vittorio.mangione@unipr.it
Vice Pres. Mario Amore

PAVIA Pres. Daniele Scevola
Tel. 0382/502672 Fax 0382/423320
daniele.scevola@unipv.it

PERUGIA Pres. Carlo Pellegrino
Tel. 075/5854948
palatino@unipg.it
Vice Pres. Antonio Cavaliere

PISA
Pres. Ottorino Bruno
Tel. 050/2217335
ottorino.bruno@dsea.unipi.it

REGGIO CALABRIA
Pres. Enrico Costa
Tel. 0965/809535 - Fax 0965/809537
ecosta@unirc.it

ROMA Cattolica del Sacro Cuore
Pres. Carlo Corradini
Tel. 06/30154439 Fax 06/3051194
carlo.corradini@rm.unicatt.it

ROMA La Sapienza
Pres. Marcello Scalzo
Tel. 06/49913669 Fax 06/49913888
marcello.scalzo@uniroma1.it
Vice Pres. Giovanna Delogu

ROMA III
Pres. Vittorio Ferraro
Tel. 06/54577370
ferraro@sma.uniroma3.it

ROMA TOR VERGATA
Presidenza in fase elettiva

SALERNO
Pres. Giovanni Matarazzo
Tel. 089/964286 Fax 089/964191
matarazzo@diima.unisa.it

SASSARI
Pres. Giovanni Gavino Pinna
Tel. 079/228274 pinnagg@uniss.it

SIENA
Pres. Aurelio Vittoria
Tel. 0577/585617
vittoria@unisi.it
Vice Pres. Walter Livi

TORINO Politecnico e Statale
Presidenza in fase elettiva

TRIESTE
Pres. Pietro Baxa
Tel. 040/5582642 Fax 040/6763256
baxa@univ.trieste.it
Vice Pres. Euro Ponte

UDINE
Pres. Pier Carlo Craighero
Tel. 0432.558268
Fax 0432/558052
piercarlo.craighero@dic.uniud.it

URBINO
Presidenza in fase elettiva

VENEZIA
Presidenza in fase elettiva

VITERBO Pres. Franco Carlo Ricci
Tel. 0761/357664
Fax 0761/357662
francocarlo.ricci@unitus.it

COORDINATORE RICERCATORI
Prof. Francesco Sarti
Tel. 049/8212266
Fax 049/8754179
francesco.sarti@unipd.it

COORDINATORE ASSISTENTI ORDINARI
Prof.ssa Maria Elisabetta Oliveri
Tel. 095/7382807 - Fax 095/333231
meolive@dmfci.unict.it

STRUTTURA DEL CIPUR

Presidente Nazionale:
Vittorio Mangione

Vice Presidenti:
Paolo Manzini (vicario)
Giuseppe Ingrassia

Giunta Nazionale:
Leonardo Bosi, Vittorio Ferraro, Rosa Daniela Grembiale, Alberto Incoronato, Giuseppe Ingrassia, Vittorio Mangione, Paolo Manzini, Carlo Pellegrino, Pasquale Santè, Marcello Scalzo, Aurelio Vittoria

Tesoriere:
Leonardo Bosi

Sindaci revisori dei conti:
Antonio Cavaliere
Ivano Santarelli
Giuseppe Burrafato (supplente)
Vincenzo Suraci (supplente)

Segreteria CIPUR:
Cristina Baldoni
Marta Rosalen

SEZIONI NAZIONALI E DELEGATI

Sezione Nazionale di Medicina:

Aurelio Vittoria

Sezione Nazionale per i contatti con le forze politiche ed il Parlamento:

Marcello Scalzo

Sezione Nazionale per i contatti con le forze sindacali:

Vittorio Ferraro

Sezione Nazionale dell'informazione scritta

Carlo Pellegrino

Sezione nazionale per i contatti con le sedi:

Rosa Daniela Grembiale

Delegato Nazionale al Contenzioso:

Vittorio Mangione

Delegato Nazionale problemi dei Policlinici Universitari

Pasquale Santè

RAPPRESENTANTI AL CUN

Area 01 - Matematica:

Vittorio Mangione - Università di Parma

Area 06 - Medicina e Chirurgia:

Mario Amore - Università di Parma

NORME REDAZIONALI

La partecipazione dei lettori è ritenuta indispensabile per la vivacità e la completezza del dibattito e la circolazione delle idee; pertanto la collaborazione è aperta a tutti gli iscritti e, in casi particolari, anche ai non iscritti. I contributi, tranne rarissime eccezioni, non possono mai superare la dimensione di 60 righe costituite da 65 battute ciascuna, compresi gli spazi. Gli articoli in formato testo devono essere mandati, preferibilmente in attachment, in formato "Microsoft Word" o RTF; le immagini dovranno avere un formato PC nei seguenti tipi: BMP, TIF, JPG, GIF (oppure stampate su carta fotografica). Il suddetto materiale deve essere inviato entro giorno 10 di ogni mese tramite posta elettronica all'indirizzo: redazione@cipur.it - CIPUR Via Tilli, 58 - 06127 - Perugia
Gli articoli esprimono il parere dei loro Autori i quali conservano ogni responsabilità anche in ordine a ragioni di priorità intellettuale e delle opinioni espresse che, in ogni caso, non impegnano l'Associazione. Gli elaborati, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. E' consentita la riproduzione parziale o totale di articoli o notizie, purchè venga citata la fonte.

Questo numero di Università Oggi è stato spedito in abbonamento postale il giorno 9 maggio 2011

UNIVERSITÀ OGGI

Direttore Responsabile: Prof. Vittorio Mangione
Università di Parma

Vice Direttore Responsabile: Dott. Daniela Mangione

Direttore Editoriale: Prof. Carlo Pellegrino

Università di Perugia

Registrato

presso il Tribunale di Perugia

con numero 25/96 in data 25 luglio 1996

Direttore Responsabile, Direttore Editoriale,

Redazione

CIPUR

Via Tilli, 58 - 06127 PERUGIA

Tel. 075/5008753 - 075/5008750

Fax. 075/5008851

Impaginazione Grafica

Grafo s.r.l. - (PG)

Tipografia

Litostampa - Perugia

Giornale non in vendita, viene inviato in omaggio: agli iscritti dell'Associazione, ai Rettori e ai Direttori Amministrativi di tutti gli atenei italiani, ai componenti del CUN, ai Deputati, ai Senatori, ai Ministri della Repubblica, ai responsabili nazionali degli Uffici Scuola dei Partiti, ai responsabili per la Cultura e l'Università dei maggiori quotidiani e magazines del Paese.
E-mail: redazione@cipur.it

Caro Collega,
la nostra capacità di intervenire a favore dell'Università risiede, oltre che nelle nostre idee chiare e nella nostra capacità organizzativa, anche nel nostro potenziale rappresentativo, in parole povere nel "quanti siamo". Aiutaci ad aiutarti, iscriviti a fai iscrivere i Colleghi al Cipur. Puoi ritagliare o fotocopiare la scheda qui sotto, compilarla ed inviarla alla Segreteria nazionale, via fax (0755008851), per posta (Cipur Via Tilli n. 58 06127 Perugia) o via e-mail a cipur@tin.it. Contiamo sul Tuo aiuto.

Scheda di adesione



Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo
Segreteria Nazionale Via Tilli n. 58 06127 Perugia - Tel. 0755008750-53 Fax 0755008851 - e-mail: cipur@tin.it - www.cipur.it

Il/La Sottoscritto/a..... Qualifica.....
retribuito dall'Ateneo di..... autorizza
l'Amministrazione ad effettuare la trattenuta mensile prevista da Statuto e Regolamento attualmente pari a euro 7,50 (sette/50) sul proprio trattamento economico a favore del CIPUR, Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo. Tale quota dovrà essere versata dall'Amministrazione dell'Ateneo, tramite bonifico bancario senza rilascio di quietanza, sul conto corrente n. 3991355 di Unicredit S.p.A intestato a CIPUR, Cod. IBAN IT54R0200803031000003991355.
L' Atto Costitutivo e lo Statuto del CIPUR sono stati registrati presso l'Ufficio del Registro di Perugia in data 18.12.1989, con il n. 5906. Lo Statuto è stato modificato e registrato presso l'Ufficio del Registro di Perugia in data 9.9.1999, con il n. 8794, in data 24.09.2002 con il numero 8337 e presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Perugia in data 11.10.2007 con il n. 11969, in data 27.02.09 con il n. 2638, in data 11.12.09 con il n. 15431 e in data 23.02.11 con il n. 2590.

Data Firma per esteso *.....
INDIRIZZO PRESSO L'ATENEO:
IST./DIP.....VIA.....N.....CAP.....
CITTA' TEL FAX E-MAIL
INDIRIZZO PRIVATO (facoltativo)
VIA.....N.....CAP.....CITTA'.....

Io sottoscritto/a, essendo a conoscenza delle informazioni di cui agli Articoli 13 e 23 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico sulla Privacy), acconsento al trattamento da parte del CIPUR, ai soli fini istituzionali di cui allo Statuto ed al Regolamento, dei miei dati personali, più sopra forniti. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che in ogni momento posso ottenere il ritiro del mio nominativo dagli indirizzi utilizzati dal CIPUR, con richiesta scritta indirizzata al: Responsabile del trattamento e custodia dei dati c/o Segreteria Nazionale CIPUR, Via Tilli 58 06127 PERUGIA. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del fatto che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 4 del decreto citato, vale a dire i dati "personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Data Firma per esteso *.....

* Nota Bene : Occorrono DUE firme perché la scheda sia valida ed utilizzabile dal CIPUR

La scheda va compilata in tutte le sue parti, ed inviata alla Segreteria Nazionale CIPUR tramite fax al numero 075.5008851, o per posta a CIPUR Via Tilli n. 58 Perugia 06127, o via e-mail a cipur@tin.it avendo cura di conservarne una copia. Provvederà direttamente la Segreteria CIPUR a darne comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo.